

587.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PERTINI**

INDICE

	PAG.
Congedi	29885
Proposte di legge (Annunzio)	29885
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489)	29885
PRESIDENTE	29885
CACCIATORE	29906, 29911, 29914, 29915
CANNIZZO	29906, 29913, 29915, 29916, 29923
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	29886
	29906, 29914, 29916, 29917
FORTUNA	29921
FRANCHI	29922
GUIDI	29886, 29905, 29917
LUCIFREDI	29894
	29913, 29914, 29915, 29916, 29917
RE GIUSEPPINA	29905, 29915
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	29895
	29905, 29906, 29914, 29916, 29917, 29919
ZACCAGNINI	29924
ZAPPA, <i>Presidente della Commissione</i>	29906
	29913
Comunicazione del Presidente	29925

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Baldi e Colleselli.
(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DE MARIA: « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici commerciali alla facoltà di scienze politiche » (3711);

SINESIO: « Apertura di termini per concessione della croce al merito di guerra » (3712).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione della proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

La seduta comincia alle 10,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 dicembre 1966.
(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

Passiamo all'ordine del giorno non ancora svolto, quello degli onorevoli Guidi, Giuseppina Re, Spagnoli, Sforza, Assennato, Bavetta, De Florio, Leonilde Iotti, Zoboli, Coccia, Pellegrino, Giorgina Levi Arian, Maria Bernetic e Carmen Zanti Tondi:

« La Camera,

considerando l'importanza del ruolo primario e determinante assegnato alla magistratura dalla legge sull'adozione speciale;

consapevole, nel contempo, delle attuali carenze funzionali e strutturali degli organi preposti alla sua applicazione, la cui gravità può pregiudicare l'efficacia dello stesso provvedimento e frustrarne i fini cui è ispirato;

raccogliendo le istanze che insistenti giungono da studiosi e operatori del diritto, da associazioni e dalla stampa, sensibili alla esigenza di una attenta e moderna tutela giuridica in materia familiare e in particolare a favore dei minori;

invita il Governo

a promuovere le condizioni e le iniziative per la introduzione — nel nostro ordinamento — di un giudice della famiglia, in grado di comprenderne le nuove e peculiari esigenze, i momenti critici e le controversie più acute, nel rispetto dell'autonomia e della personalità dei singoli e di un efficace intervento che esprima l'esigenza della società moderna fondata su ideali di utilità generale ».

GUIDI. Rinunciamo a svolgerlo, riservandoci di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Dell'Andro.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto dichiararmi lieto di avere assunto l'incarico di stendere la relazione sul progetto di legge in esame di aver così potuto contribuire, sia pure in minima parte, alla formazione di un provvedimento che, a mio parere, pone il nostro paese sul piano dei paesi europei più civili, Inghilterra, Francia, Belgio ecc.

Tengo poi a sottolineare che il provvedimento che stiamo discutendo proviene da un'iniziale proposta di legge della collega Dal Canton, da un emendamento governativo sostitutivo e, infine, da un testo elaborato dalla III Commissione. A questo proposito, è giusto dar merito al Governo — e per esso al ministro Reale — per il rispetto che in questa occasione ha manifestato per l'iniziativa parlamentare, e per l'azione di col-

laborazione veramente illuminata che in ogni momento il ministro Reale ha offerto alla Commissione giustizia. Alla quale Commissione va dato atto (e particolarmente al suo presidente, onorevole Zappa) di aver tenuto numerose sedute, sicché il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea può dirsi sia stato non soltanto esaminato, ma approfondito fin nelle sue ultime e più minute conseguenze.

L'onorevole Zappa ricordava che sono state impiegate, tra riunioni di Commissione e di Comitato ristretto, 38 sedute. Ciascuna di queste ha comportato diverse ore di lavoro, durante le quali — dobbiamo dirlo con sincerità — tutti i componenti della Commissione, nessuno escluso, hanno offerto un validissimo contributo per la migliore redazione della proposta della quale stiamo discutendo. Ciascuno ha contribuito a far sì che venissero rispettati tutti gli interessi in gioco.

Indubbiamente, qualcuno potrà rilevare in questo provvedimento una certa macchinosità, una certa complicazione, soprattutto in tema di procedure. Ma ciò discende proprio dalla necessità, che si aveva nell'elaborare il progetto, di dar giusta considerazione a diversi, svariati, direi articolati interessi, e di sintetizzare differenti posizioni di valore. Sicché possiamo dire di essere veramente tranquilli, per aver sì realizzato il principio fondamentale ispiratore di questa legge, nell'ambito però della dovuta considerazione anche dei valori, degli interessi, che col primo eventualmente collidevano.

Dobbiamo dir subito che la nostra legislazione è veramente antiquata in materia. Devo ricordare a me stesso che i due istituti dell'adozione e dell'affiliazione, attualmente vigenti, non rispondono in alcun modo alle esigenze della società odierna.

L'istituto dell'adozione — diciamo — ordinaria, non legittimante, ha origini molto lontane, si riferisce a società ormai decisamente superate. Esso è infatti motivato dall'esigenza di offrire, ad una persona — non ad una coppia di coniugi — priva di discendenti, un erede, cioè un soggetto al quale dare, insieme col proprio nome, anche il proprio patrimonio: se vogliamo, dunque, un soggetto al quale trasmettere il patrimonio spirituale e quello economico.

Questo è quindi un istituto — e vedremo perché abbiamo ritenuto di mantenerlo — che risponde ad un'esigenza individuale della persona di trasmettere ad altri qualcosa di sé, di crearsi un erede. Data questa finalità fondamentale, si spiegano le condizioni

che il nostro codice richiede per l'adozione ordinaria. Si spiegano anche — sebbene fino ad un certo punto — i limiti d'età notevolmente elevati per chi intende adottare; si spiega perché l'adozione ordinaria non è atto dei coniugi, ma atto di un solo soggetto, ossia — eventualmente — di uno dei coniugi; si spiega perché l'adottato non viene ad assumere una posizione, uno *status* familiare, nell'ambito della nuova famiglia; si spiega perché rimangono inalterati i rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; si spiega perché tanto spesso, nella pratica, questo istituto ha dato luogo a casi di ricatto da parte dei genitori naturali, anche dopo parecchi anni dall'adozione. E un istituto che, comunque, rispetta, apprezza e viene incontro a questa esigenza ben definita: dare un erede a chi non l'ha.

Il codice del 1942 ha tentato, introducendo l'istituto dell'affiliazione, di soddisfare altre esigenze: delle esigenze assistenziali. Il nuovo istituto — nuovo per il 1942 — è indubbiamente strutturato in maniera tale da assicurare un'assistenza a taluni minori che ne sono privi. Ovviamente, però — e giustamente, coerentemente — non c'è alcun rapporto di « affiliazione », in senso proprio. Tuttavia, si fanno perlomeno nascere obblighi assistenziali nell'affiliante, anche se questi obblighi si risolvono — almeno di regola — col raggiungimento da parte dell'affiliato della maggiore età.

Noi non vogliamo disconoscere i lati positivi di questo istituto, per quanto l'esperienza non ha sempre dato ragione, per questa materia, ai compilatori del codice del 1942. Ma diciamo che i due istituti dell'adozione ordinaria e dell'affiliazione non soddisfano per nulla le esigenze dell'attuale società. Diciamo di più: quei due istituti non rispondono pienamente alle posizioni di valore che la nostra Costituzione ha scelto e precisato. Sicché si pone a noi un dovere: quello di attuare i principi della nostra Costituzione in materia, di adeguare la legislazione in tal campo alle nuove esigenze della società moderna.

Io sono convinto che le costituzioni moderne — e quindi anche la nostra Costituzione — non siano garantiste. Esse infatti prendono delle posizioni di valore, fanno delle scelte: e il legislatore ordinario non è libero in nulla, dovendo solo attuare, secondo il principio della gerarchia delle fonti, i valori scelti dalla Costituzione. Dunque, noi verremmo meno a un nostro dovere se, come legislatori ordinari, non provvedessimo a so-

disfare le esigenze di cui ho parlato e ad attuare in pieno la nostra Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

DELL'ANDRO, *Relatore*. Del resto, la necessità di legiferare in questa materia è stata riconosciuta doverosa unanimemente, anche da parte degli oppositori. Questo riconoscimento è per noi oltremodo significativo, perché dimostra che, proponendo questa legge, si adempie un preciso dovere costituzionale. Certo, questa proposta va inquadrata nella riforma generale del diritto di famiglia. Possiamo dire, a questo proposito, che i rilievi che sono stati fatti sulla mancanza di organicità nell'emanazione di queste leggi — si è parlato di legislazione a singhiozzo — non sono da condividersi, perché queste disposizioni — poi tradotte nell'emendamento sostitutivo del Governo — facevano parte del progetto di riforma di tutto il diritto di famiglia. Si deve solo all'iniziativa della onorevole Maria Pia Dal Canton se il Governo ha stralciato questa parte della riforma e ha acconsentito volentieri a discutere in sede di Commissione, come emendamento sostitutivo alla proposta di legge Dal Canton Maria Pia, il testo, poi modificato, del quale oggi parliamo.

Questa proposta si inquadra dunque pienamente nella revisione — da più parti richiesta — di tutto il diritto di famiglia: e, in quella grande riforma, s'inquadra in maniera veramente organica. Non c'è da temere che, approvando oggi questa legge, si introducano principi contrastanti con quelli cui si ispirerà la riforma generale del diritto di famiglia. Possiamo essere certi — poiché abbiamo preso già visione del progetto governativo di riforma del diritto di famiglia — che le stesse idee, gli stessi principi, le stesse posizioni di contenuto e di valore animano sia quella riforma generale sia questa legge. Non solo non c'è contraddizione: c'è, al contrario, una linea unitaria. Perciò, tutti coloro i quali hanno in questa sede auspicato una revisione totale del diritto di famiglia hanno ragione, ma non possono opporsi a che sia intanto approvata questa proposta, nell'attesa della revisione generale del diritto di famiglia. Infatti — ripeto — i timori di disorganicità dei due provvedimenti vanno sicuramente fugati. Anzi, dobbiamo proprio dare atto e merito alla onorevole Maria Pia Dal Canton della sua veramente ammirevole solerzia nel sollecitare più volte il Parlamento e il Governo alla discussione di que-

sta proposta di legge. L'onorevole Dal Canton va per altro lodata non soltanto per la sua forza nel portare avanti questa proposta di legge, ma per il merito della proposta stessa. Dire, infatti, che l'onorevole Dal Canton ha soltanto il merito di averla portata avanti, è dir poco. Essa va quindi elogiata e per il merito della proposta, e perché ha creduto — e crede — in essa.

Devo dire che tutti i difetti rilevati nella vigente legislazione sull'adozione (sono stati chiamati vizi capitali) sono stati superati da questa proposta di legge. Essa ha una finalità precisa ed inconfondibile, uno scopo indiscutibile: quello di dare una famiglia ai minori che non l'abbiano, cioè ai minori abbandonati. Questa proposta di legge non si preoccupa di dare a taluni genitori un erede, non si preoccupa delle esigenze di trasmissione di un patrimonio, sia pur esso spirituale. Essa si preoccupa di dare una famiglia ai minori abbandonati.

Sia chiaro a tutti che è certamente un'esigenza umana indiscutibile quella di offrire al bambino una famiglia. Oggi, però, non si tratta soltanto di una esigenza umana: si tratta di un dovere giuridico. La nostra Costituzione riconosce il « diritto naturale » alla famiglia. Non è per motivi pietistici, non è per quella umana comprensione che pur deve animare ogni legislatore, non è soltanto per l'esigenza generica di fare del bene, che noi oggi stiamo operando. E per adempiere un dovere, è perché partiamo dalla premessa che il nostro ordinamento giuridico riconosce in pieno il diritto d'avere una famiglia. Diritto di natura — lo sottolineo — diritto anteriore allo Stato, diritto che lo Stato è tenuto a garantire e a rendere possibile nella sua attuazione. Sicché, se noi lasciasimo questi bambini senza una famiglia, non soltanto faremmo un'opera inumana, ma, soprattutto, verremmo meno al nostro dovere di legislatori. Lo Stato non soltanto non può non riconoscere questo diritto, che ad esso preesiste. Addirittura, è obbligato a garantirne tutte le esplicazioni. Quindi, il legislatore ordinario ha il dovere di garantire effettivamente a tutti una famiglia.

D'altra parte, noi non ci accontentiamo più delle dichiarazioni formali delle costituzioni. Le dichiarazioni formali, alle quali non segue un'effettiva realizzazione, non bastano. Le dichiarazioni di libertà — di cui erano piene le carte costituzionali del secolo scorso — alle quali poi non corrisponde una libertà effettiva, non possono sodisfarci.

Noi intendiamo la Carta costituzionale non come una astratta dichiarazione di principi ai quali poi non corrisponda una esperienza conforme, ma pensiamo alla Carta costituzionale come alla espressione di valori che devono essere nell'esperienza; cioè, se la Costituzione assicura una libertà e un diritto, non sappiamo concepire una esperienza nella quale questo diritto non sia effettivamente attuato. Diversamente, in verità, il diritto sarebbe una pura astrazione, un balocco da bambini, una maschera sotto la quale può nascondersi qualsiasi contenuto. Noi non crediamo a questo diritto. Riteniamo al contrario che il diritto sia soltanto l'espressione di una realtà effettuale.

Pertanto, quando la nostra Costituzione garantisce determinati diritti, noi dobbiamo subito fare riferimento all'esperienza e, se vediamo per un attimo che sul piano empirico quelle libertà non si realizzano, dobbiamo in tutti i modi operare perché le stesse siano effettivamente riconosciute. Questa è la novità delle nostre Costituzioni, dei nostri Stati. Il diritto non è più una forma vuota, capace di raccogliere qualsiasi contenuto, ma è invece esso stesso esperienza viva, espressa poi in talune carte. Sono cose molto importanti, che vanno sottolineate in questa sede perché non si dimentichino mai da nessuno.

L'animo con il quale ci accingiamo ad esaminare le varie osservazioni proposte dagli onorevoli colleghi è sgombro da qualsiasi pregiudizio. Siamo infatti fermamente convinti che tutti coloro i quali hanno qui espresso talune riserve sul provvedimento, l'hanno fatto al solo scopo di migliorare la legge. Non vi sono state opposizioni preconcette. Anzi proprio coloro i quali sono apparsi all'esterno gli oppositori più decisi, in concreto sono stati i più efficaci collaboratori nella elaborazione di questa legge.

Non è vero, onorevole presidente della Commissione, che siamo stati pazienti: abbiamo ammirato coloro i quali, pur da posizioni diverse, ci hanno offerto elementi per giungere alla migliore normativa possibile. Perciò io credo che, prima di ogni cosa, noi dobbiamo ringraziare proprio questi oppositori i quali con la loro tenace (direi pervicace, ma forse non è il termine esatto) opposizione ci hanno evitato di prendere strade affrettate, senza tenere nel debito conto tutti gli interessi che sono in gioco in questa materia.

D'altra parte le opposizioni a questa legge si riducono a mio modesto parere a pochissimi

elementi, tanto da poter dire che in realtà si tratta piuttosto di divergenze su taluni aspetti marginali. La verità è che tutti, compresi gli oppositori, concordano sulle ragioni di fondo di questa legge, ed ancora una volta ieri abbiamo ascoltato, proprio dalla bocca dei più tenaci oppositori, l'affermazione della sostanziale validità del principio ispiratore di questa legge, che colma una lacuna della disciplina in materia, da tutti avvertita.

La Camera si trova così a dover tranquillamente decidere su una proposta di legge su cui tutti hanno sostanzialmente concordato, perché il principio di dare una famiglia a chi non l'ha è principio giusto, è principio che deve trovare attuazione nel nostro ordinamento giuridico. Quindi unanimità vera, profonda, sincera su questo punto: e che sia sincera lo dimostra proprio il fatto che, pur riconoscendo la fondamentale validità di questo progetto di legge, non ci si esime poi dal formulare riserve in ordine ai punti marginali.

Già avant'ieri l'onorevole Berté ha rilevato gli elementi positivi di questa proposta di legge, sicché io mi rifaccio a lui perché non voglio ripetere i pregi da lui sottolineati. L'onorevole Berté ha però espresso alcune perplessità chiedendo chiarimenti al ministro, il quale ovviamente li fornirà. L'onorevole Berté si domanda: perché non è stato esplicitamente soppresso il primo comma dell'articolo 294 del codice civile, che vieta l'adozione di più persone con atti successivi? A parte il fatto che credo vi sia un emendamento in proposito, in effetti, lasciando inalterato l'istituto dell'adozione ordinaria e rispondendo esso all'esigenza di dare un erede alla famiglia, evidentemente l'adozione con atti successivi sarebbe stata logicamente inammissibile, dal momento che trovava già realizzata l'esigenza primaria. Cioè, poiché la adozione primaria è prevista per dare un erede alla famiglia, una volta realizzata questa esigenza con il primo atto di adozione, un secondo atto di adozione ordinaria sarebbe privo di scopo. Questo fu il motivo ispiratore della mancata modifica da parte nostra dell'articolo 294. Attendo tuttavia di conoscere il parere del comitato dei nove e del ministro in ordine all'emendamento che mi si assicura essere stato presentato. Naturalmente, al momento di esprimere il parere su quell'emendamento, si dovrà anche tenere conto di quanto precisato e quindi occorrerà andare cauti nel dare parere favorevole.

Una maggiore specificazione, osserva ancora l'onorevole Berté, sarebbe stata opportuna sul punto della dichiarazione dello stato

di adottabilità, presupposto fondamentale per l'adozione vera e propria. Ma noi riteniamo che gli elementi indicati dalla proposta di legge, perché si possa procedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità, siano sufficienti: si parla innanzitutto dei « minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale » (sottolineo le parole « e morale ») « da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi ». Tornerò su questo punto. Non si tratta, quindi, di semplice abbandono materiale, ma di abbandono materiale e morale. Anche il detenuto, pur non essendo in situazione economica florida, può assistere moralmente suo figlio. Anche la prostituta può assistere moralmente suo figlio. Il minore, agli effetti di questa legge, è abbandonato quando non ha né assistenza materiale né assistenza morale; dice infatti la norma che « la situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente », ecc. Più di quanto abbiamo fatto (anzi rilevo per primo la macchinosità della disciplina) non era possibile fare in sede legislativa. Certo, spetta alla sensibilità del giudice (e tornerò anche su questo argomento) la determinazione in concreto dei requisiti astrattamente determinati dalla legge.

L'onorevole Berté aggiunge che, per quanto attiene all'affidamento preadottivo, l'intervento del giudice dovrebbe essere limitato ai soli casi di conflitto. Certo, noi pensiamo normalmente al giudice solo quando c'è un conflitto, una divergenza di interessi; ma è una impostazione tradizionale che non posso condividere, perché il giudice non è solo colui che dirime i conflitti, ma è colui che realizza il diritto obiettivo, chiarendo ai consociati la verità della norma, senza che necessariamente un conflitto sia sorto, come dimostra la giurisdizione volontaria.

Se avessimo fatto intervenire il giudice soltanto nella funzione di risolutore di conflitti, non avremmo tenuto conto proprio degli altri interessi in giuoco nell'accertamento dei vari stati previsti dalla legge. Non basta che un conflitto non sia materialmente sorto, perché potrebbe darsi che il conflitto esista in potenza nella complessità della situazione: perciò abbiamo fatto ricorso alla garanzia del giudice non soltanto per risolvere conflitti esistenti nella loro esteriorità, ma anche per prevenire tutti i possibili conflitti concreti di interessi, che andavano appunto decisi per tempo.

Infine, l'onorevole Berté ritiene che il divieto per l'adottato di avere rapporti giuri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

dicamente validi con i parenti collaterali dell'adottante sia un po' eccessivo. Da parte mia ritengo che si debba dare una famiglia agli abbandonati, ma non si possa dar vita a tutti i rapporti giuridici anche con i collaterali, perché in questo caso estenderemmo oltre le esigenze della legge i diritti del nuovo membro della famiglia. Mi rendo conto che l'osservazione ha un suo fondo di verità; però esistono inconvenienti che riteniamo ostativi all'inserimento della norma richiesta dall'onorevole Berté, che va in ogni modo ringraziato per il serio contributo offerto e per aver rilevato i dati positivi della legge. Devo inoltre sottolineare quanto il presidente Zappa, che è stato uno dei più attivi costruttori di questo provvedimento, ha affermato l'altro giorno, sottolineando il profondo significato etico (cioè morale e giuridico, oltre che sociale) della normativa del progetto, che scolpisce — come egli ha detto — il diritto-dovere della famiglia d'origine di accoppiare al vincolo di sangue il legame effettivo che si concreta nell'assistenza, anche ai figli nati fuori del matrimonio.

Qui vorrei, se mi permette il presidente Zappa, fornire una ulteriore esplicazione di quanto egli ha detto. Con questa legge non solo non si incide sull'istituto della famiglia, ma addirittura — per me — si riconferma il valore della famiglia originaria. Data la funzione educativa del diritto, questa legge ribadisce il dovere dei genitori di assistere in tutti i modi i propri figli. Ritengo pertanto (e ho piacere e sono onorato di avere l'assenso del presidente Zappa), che con questa legge si dica ai genitori: voi avete un dovere, giacché la procreazione non vi dà soltanto titoli per essere padri; il vostro dovere è di assistere spiritualmente, oltre che materialmente, i vostri figli. Non vi è cioè un diritto che venga dal sangue! — mi rendo conto della gravità di queste affermazioni — non nascono diritti dal sangue!

Voglio meglio precisare a me stesso. Mi rifaccio a quanto la nostra tradizione cattolica, instaurata da Giovanni XXIII, chiaramente precisa: non esistono diritti che non siano strumentali per l'adempimento di doveri. Quando si raggiungono talune posizioni, da quelle discendono dei doveri. Solo per l'adempimento di quei doveri esistono i diritti! È bene che in questa sede queste cose siano sottolineate; è bene che si evidenzii il principio di fondo di questa legge. E non mi soffermo ulteriormente su questi problemi, per quanto la loro importanza meriterebbe ulteriori esplicazioni.

Il presidente Zappa ha inoltre sottolineato che talune norme di procedura forse rallentano l'iter dell'adozione speciale, ma ha anche giustamente osservato che occorre prudenza, specie nelle fasi iniziali del procedimento, proprio perché, di fronte alle pur legittime esigenze di sveltezza e di semplificazione, deve darsi spesso la prevalenza ad una opportuna valutazione di tutti gli interessi in gioco. Egli dice: si raggiunge un utile compromesso fra varie istanze. Io mi permetto di dissentire, perché il legislatore non fa mai compromessi. (*Interruzione del Presidente della Commissione Zappa*). Noi valutiamo le diverse posizioni e scegliamo la verità nel gioco dei diversi interessi.

LUCIFREDI. Ah, saperla trovare la verità, onorevole Dell'Andro!

DELL'ANDRO, *Relatore*. È molto difficile, onorevole Lucifredi! Però non soltanto bisogna cercarla, ma bisogna aver fede nella ricerca e bisogna credere nei valori dei quali si va alla ricerca. Cioè, prima di cominciare la ricerca, bisogna credere che c'è qualcosa alla fine: questo, a mio avviso, è il pensiero di sant'Agostino. Io lo seguo, o, perlomeno, mi sforzo di seguirlo.

Per quanto invece riguarda la forza maggiore come esclusione dello stato di abbandono, devo dire che ho alcune perplessità, che spero mi vengano fugate. Ma devo, allo stato delle cose, difendere il progetto; il quale, volendo escludere i casi di forza maggiore, ha voluto parlare proprio di abbandono volontario. Tutte le volte che si parla di forza maggiore si fa riferimento ad un dato di irresistibilità, mentre questo stato non deve derivare da una irresistibile forza estranea: deve trattarsi di un abbandono volontario.

Vorrei ancora sottolineare un'altra affermazione dell'onorevole Zappa, che cioè questa legge, consacrando il dovere dei genitori di assistere spiritualmente e materialmente i figli, rappresenta anche un utile tentativo di prevenire l'illecito. È noto infatti che le piaghe sociali della delinquenza e del vizio trovano tra i minori abbandonati un terreno particolarmente favorevole.

L'onorevole Giomo, pur dicendosi favorevole, ha espresso alcune perplessità. Egli ha affermato, ad esempio, che si sarebbe potuti andare anche più avanti nella riforma, abbassando ulteriormente il limite di età, modificando l'articolo 294 del codice civile, che vieta più adozioni con atti successivi, e infine procedendo a coraggiose innovazioni in ordine alla situazione dei figli adulterini.

Per quanto riguarda il già citato articolo 294, ho già risposto all'onorevole Berté. Passando ora alle « coraggiose innovazioni » in ordine ai figli adulterini, debbo ricordare innanzi tutto che il mio partito, che si occupa del diritto di famiglia da alcuni anni in diverse sedi, ha raggiunto una posizione decisamente contrapposta. Sono comunque certo che anche su questo punto si potrà trovare una soluzione in questa Camera, quando si parta dal principio che non si possa né si debba riconoscere una unione contraria alla norma, assicurando per altro anche ai nati fuori dal matrimonio, anche agli illegittimi, tutti i diritti di natura. E ciò è possibile quando si riconosca che il genitore naturale ha dei doveri — e solo dei doveri — nei confronti dei figli avuti fuori dal matrimonio, per l'attuazione dei quali, quindi in via del tutto strumentale, il giudice potrà concedere i necessari poteri. Su questo punto credo si possa raggiungere una posizione comune. D'altra parte il tema non era questo: parliamo di uno stralcio della riforma del diritto di famiglia, non dell'intera riforma.

L'onorevole Giomo manifesta altresì delle perplessità sulla disposizione che consente l'adozione anche in presenza di figli legittimi o legittimati, ritenendola in contrasto con il terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione. Ma in questo caso, a mio parere, non si viene affatto a ledere il diritto dei figli legittimi o legittimati: considerato che l'adozione speciale legittimamente è atto di entrambi i coniugi e non di uno solo di essi e considerate le finalità dell'istituto non mi sembra ipotizzabile una violazione del terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione.

Devo ringraziare la onorevole Emanuela Savio per quanto ha creduto di dire in favore di questa legge. Ella ha sottolineato che la nostra Costituzione ha valorizzato la persona e i suoi valori rispetto a quelli puramente patrimoniali. Mi è piaciuta questa contrapposizione: nella legge di adozione ordinaria (lo rilevava la relazione dell'onorevole Maria Pia Dal Canton) si parla continuamente degli aspetti patrimoniali, tanto che le disposizioni relative sono la quasi totalità, mentre, seguendo una secolare tradizione, si è del tutto trascurata la persona. Noi vogliamo reagire a questo stato di cose e attuare la Costituzione che ha posto in secondo piano il patrimonio, strumentale rispetto alla dignità della persona umana. Sottolinea sempre la onorevole Emanuela Savio che dare una famiglia non significa soltanto dare pane e assistenza, ma significa dare uno *status* fa-

miliare e che nell'applicazione pratica il giudice dovrà essere molto attento nell'esame delle capacità morali dei coniugi adottanti. Tutto ciò ci trova pienamente consenzienti.

L'onorevole Maria Eletta Martini pone giustamente in rilievo quanto ricordavo un momento fa (e le siamo grati), e cioè il diritto-dovere di mantenimento e di educazione dei genitori naturali, che non possono essere considerati alla stregua di altre specie subumane. I diritti della famiglia naturale — dice sempre l'onorevole Maria Eletta Martini — sono sufficientemente garantiti dagli accertamenti previsti dalla legge, la cui macchinosa è stata appunto determinata dall'esigenza di rispettare in pieno i diritti della famiglia naturale. Durante tutto il tempo necessario per la dichiarazione dello « stato di abbandono » i genitori naturali hanno ogni possibilità di manifestare le proprie opposizioni. Giustamente quindi l'onorevole Maria Eletta Martini sottolinea il rispetto dei diritti della famiglia naturale, ma insieme l'impossibilità di subordinare in ogni caso al legame naturale il legittimo diritto del minore alla sua educazione in un ambiente adatto allo sviluppo della sua personalità. Mi piace anche ricordare, di quanto l'onorevole collega ha detto, il richiamo all'insegnamento del concilio ecumenico Vaticano II che invita ad adottare i minori abbandonati come figli. Varando questa legge non facciamo che realizzare, come legislatori, quell'altissima autorevole esortazione.

L'onorevole Giuseppina Re, ricordando i momenti più tormentati della elaborazione in Commissione, ricordando le divisioni e i contrasti, spera che essi siano stati del tutto superati. Onorevole Re, devo essere sincero: io non credo che questi contrasti, queste divisioni esistano veramente nella sostanza, pur dandole atto che si sono manifestati *ab externo*. Credo proprio che tutta la Camera sia sostanzialmente d'accordo su questo provvedimento, di cui anche i maggiori oppositori hanno affermato di condividere l'esigenza di fondo. Le prime parole pronunciate dall'onorevole Lucifredi sono state queste: non soltanto condivido in pieno la necessità di legiferare, ma in più dichiaro di condividere in pieno sia il contenuto, sia il motivo ispiratore del progetto in esame. Dobbiamo credere alle sue parole.

LUCIFREDI. Non credo di essermi espresso in quei termini!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ritengo di aver riferito le sue parole; comunque verrò al suo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

intervento, da cui non mi sembra emerga alcun contrasto di fondo.

L'onorevole Giuseppina Re ha sottolineato che cardine della proposta di legge è la rottura definitiva del rapporto tra adottato e famiglia di origine. Sono d'accordo: questa frattura è infatti indispensabile proprio per dare una nuova famiglia ai minori.

Qualcuno però potrebbe obiettare che tutto questo è in funzione di una ulteriore negativa incidenza sull'istituto familiare. Ma anche qui devo replicare agli oppositori nella stessa maniera, cioè devo credere alle loro parole. Non posso fare il processo alle intenzioni.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella è proprio ecumenico!

DELL'ANDRO. Se lei è reale, io sono papalino! (*Si ride*).

L'onorevole Re individua un altro punto importante della riforma, nella possibilità di adottare anche in presenza di figli legittimi. Abbiamo chiarito il perché in questa disposizione, dettata dalla necessità che l'adottato possa trovarsi in un ambiente veramente familiare e che non trovi soltanto dei genitori, ma anche dei fratelli.

L'onorevole Re afferma che così si è aperta una breccia nel pur compatto muro della discriminazione ai danni dei figli nati fuori del matrimonio. Onorevole Re, non credo che la nostra attuale civiltà si trovi ancora nelle condizioni di fare discriminazioni personali a danno dei figli nati fuori dal matrimonio. Comunque, se ancora qualcuno facesse queste discriminazioni, da questa legge avrebbe una lezione. Di fronte all'abbandonato, di fronte al bambino privo di assistenza morale e materiale, come è possibile pensare a una simile discriminazione? È assurdo, inconcepibile.

RE GIUSEPPINA. C'è perfino nel campo assistenziale.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Comunque, di fronte al bambino abbandonato, di fronte al suo diritto ad una famiglia, per me non sono neppure astrattamente concepibili discriminazioni.

Si è parlato di una mentalità moderna. Certo, occorre che questa legge sia applicata con mentalità moderna, che si faccia giustizia di molti schemi e criteri superati.

L'onorevole Re osserva tuttavia che questa legge non risolve interamente il problema dell'infanzia abbandonata, e ha ragione. Ma que-

sto non è lo scopo, il fine della legge al nostro esame, lo ha sottolineato nel suo intervento anche l'onorevole Dal Canton. Questa legge va inquadrata nella più ampia riforma del diritto di famiglia la quale, se partirà da quelle premesse alle quali ho accennato prima, sia pure brevemente, potrà trovare tutti gli uomini di buona volontà veramente concordi e disposti ad approvarla.

L'onorevole Pennacchini aveva avanzato delle riserve, ma con sincerità le ha superate. Una riserva si appuntava sul fatto che non sono stati assicurati sufficientemente i diritti dei figli legittimi; l'altra sul fatto che bisognerebbe evitare che la famiglia giuridica si sostituisca a quella naturale. Però egli da sé, con buon senso, ha poi affermato che la legge dà sufficienti garanzie di poter superare queste riserve.

Non è certo questa una legge che premi il vizio, tutt'altro. Abbiamo detto anzi che impone dei doveri ai coniugi; per altro il giurista non può non preoccuparsi della realtà nella quale essa opera.

L'onorevole Pennacchini sosteneva che andrebbe considerata l'obiezione circa il pericolo che un diaframma venga ad interporci tra elementi di una medesima famiglia naturale, per cui ogni sforzo dovrà essere fatto dal giudice per accertare l'effettivo abbandono definitivo da parte dei genitori.

Esiste una valida ragione per impedire ai genitori naturali di recuperare il loro bambino? L'onorevole Pennacchini sostiene di no. Io desidero approfondire questo punto. Sono sensibilissimo alle esigenze prospettate, all'affermazione secondo la quale non si può ammettere che solo perché si è sbagliato si debba essere definitivamente condannati (e l'argomentazione è stata più volte ripresa). Tuttavia, pongo alla Camera questo quesito: nel caso di due soggetti, l'uno privo di ogni assistenza materiale e morale, il minore, l'altro responsabile di tale stato di cose, il legislatore a chi deve dare la preferenza? La risposta mi sembra ovvia: il legislatore deve tutelare l'interesse di colui che è più bisognoso di protezione; del minore cioè, non di colui che ha mancato ai propri doveri. Questo è un principio vecchio quanto il diritto; principio riaffermato in tutte le disposizioni del nostro codice penale (vedi legittima difesa): nel conflitto tra due interessi prevale l'interesse dell'innocente. E questo è il principio richiamato in questa legge.

Non si venga quindi a dire che questa legge manca di carità nei confronti di chi potrebbe tornare sui propri passi e pentirsi: tutt'altro.

Noi abbiamo dovuto considerare da un lato la posizione di chi ha sbagliato ed ha abbandonato volontariamente, moralmente e materialmente il proprio figlio, dall'altro la posizione del figlio ed abbiamo inteso proteggere quest'ultimo. Non potremmo certo attendere il pentimento del genitore *sine die* e lasciare nel frattempo che il figlio muoia di fame, privo di ogni assistenza materiale e morale, in attesa di quel dubbio ravvedimento.

A questo punto desidero ringraziare l'onorevole Giannina Cattaneo Petrini per aver ricordato con una nota altamente umana l'onorevole Elisabetta Conci, la quale tanto si adoperò per questa legge: io credo che, portando avanti questa legge, noi tutti manterremo in vita quell'istanza ideale dell'onorevole Conci. Credo altresì che il modo migliore per onorarne la memoria sia appunto quello di restare fedeli alle sue idee, e di realizzarle concretamente.

Ringrazio anche l'onorevole Maria Pia Dal Canton per quanto ha detto a favore della sua legge. Del resto, l'abbiamo citata già tante volte ed abbiamo a più riprese espresso i sensi della nostra ammirata gratitudine nei suoi confronti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche come autrice della « breccia di Porta Pia ». (*Si ride*).

DELL'ANDRO, *Relatore*. Infatti, ha aperto una breccia: una breccia verso una maggiore giustizia, naturalmente.

L'onorevole Amalia Miotti Carli ha ricordato, e gliene sono grato, i mutamenti profondi avvenuti nel campo sociale, mutamenti che hanno condotto alla formazione dello Stato moderno fondato su una maggiore dignità della persona umana, su un maggiore intervento pubblico ai fini della solidarietà sociale; e sono cose che vanno ricordate a coloro i quali si accingono a votare questa legge.

L'onorevole Valitutti si è detto favorevole alla proposta, pur lamentando che essa costituisce uno stralcio rispetto alla più ampia riforma del diritto di famiglia, ma abbiamo già risposto a questa osservazione. Ha poi ricordato lo studio del Bowlby, citato nella relazione, in ordine all'indagine condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità sullo stato dei minori, sottolineando che nel primo anno di vita, soprattutto, non può mancare — è essenziale — la famiglia. Però a un certo punto l'onorevole Valitutti dice che il progetto di legge difetta di audacia. A suo avviso, si sarebbe dovuto procedere fino in fondo, abolendo e non limitandosi a modificare l'istituto

dell'adozione semplice. Ma perché mai abolire l'adozione ordinaria? Abbiamo detto che l'adozione ordinaria ha una sua finalità: dare un erede a chi non l'ha; l'adozione speciale invece ha quest'altra finalità: dare una famiglia al bambino. Ora, perché mai, inserendo questo nuovo istituto, abolire il precedente? L'esigenza di avere un erede sarà sempre sentita, e chi, essendo privo di figli, vorrà soddisfare, potrà valersi appunto dello strumento dell'adozione ordinaria. Quindi, non vedo proprio la ragione per abolire tale istituto. Né si potrebbe, d'altra parte, estendere l'ambito dell'adozione speciale, consentendo anche alle persone sole di adottare un minore. Infatti la proposta di legge Dal Canton si basa proprio sul presupposto che vi sia una famiglia, che vi siano due coniugi. Se noi estendessimo l'adozione speciale alle persone sole, snaturemmo la legge Dal Canton che vuol dare una famiglia e non un genitore a questi bambini abbandonati.

L'onorevole Cacciatore si è dichiarato favorevole alla proposta di legge, ma non accetta la tesi del relatore, secondo la quale, esistendo in Italia un maggior numero di bambini abbandonati rispetto agli altri paesi, il rimedio al fenomeno può essere trovato in una nuova e migliore disciplina dell'istituto dell'adozione. L'onorevole Cacciatore sostiene che bisogna prevenire le cause dell'abbandono dei fanciulli e quindi agire sul piano sociale in maniera profonda.

Anche qui non c'è contrasto. Nessuno nega che si debba fare quanto egli chiede. Ma questa legge rappresenta solo una parte della complessa riforma legislativa che si deve attuare per combattere questo triste fenomeno.

CACCIATORE. Dei 125 mila minori abbandonati, quanti si gioveranno di questa legge?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Moltissimi, vedrà. Seguiremo l'attuazione della legge.

CACCIATORE. Non è che risolviamo il problema.

DELL'ANDRO, *Relatore*. No, non presumiamo di risolverlo completamente. Ma se questa legge ha un valore, questo risiede proprio nei motivi ispiratori della stessa e nei principi che l'animano. D'altra parte noi non legiferiamo caso per caso. Il legislatore non provvede per il caso singolo, ma intende fissare dei principi generali. Ella, onorevole Cacciatore, sa queste cose e me le insegna, dato che è più anziano di me.

L'onorevole Galdo ha fatto alcune acute osservazioni e ha espresso delle riserve circa

l'abbassamento dei limiti di età per l'adottante, previsto nell'adozione speciale, rispetto a quanto stabilisce il codice civile per l'adozione ordinaria, ribadendo la necessità di lasciare immutati gli attuali limiti di età. Credo invece che questo punto andava modificato. Ferma infatti l'esigenza di mantenere l'istituto dell'adozione ordinaria, ci è parso ingiusto non rendere possibile l'adozione speciale anche ad una età inferiore.

L'onorevole Galdo ha inoltre affermato che occorre precisare il concetto di minore abbandonato. Egli sa quanto ne abbiamo discusso in Commissione. Del resto anch'egli ha contribuito alla stesura finale di questa formula, e quindi sa bene che tale concetto non poteva, purtroppo, essere maggiormente precisato. Non resta, quindi, altro da fare, se non confidare nella sensibilità dei giudici, i quali, sicuramente, sapranno dare a tale formula una interpretazione conforme allo spirito che anima questa legge.

Un'altra obiezione importante ha fatto l'onorevole Galdo per quanto attiene ai fratelli. Egli afferma: se l'adottato assume lo stato di figlio legittimo, diventa giuridicamente fratello degli eventuali figli legittimi dell'adottante, e quindi non c'è dubbio che fra di essi non è possibile il matrimonio. Ci sarebbe la soluzione di non considerarli fratelli. Ma in tal caso gli adottati verrebbero posti in una posizione di subordinazione nell'ambito della famiglia di adozione e non si raggiungerebbe lo scopo voluto dalla legge che è quello di dare una vera famiglia al minore. Accogliere il rilievo dell'onorevole Galdo, significherebbe disattendere i principi che animano questa proposta di legge. (*Interruzione del deputato Galdo*). Questa legge dimostra che noi non crediamo a certe cose. Diciamo che quanto paventato dall'onorevole Galdo può accadere anche nelle famiglie legittime e pertanto non è tale da inficiare il valore della proposta di legge in esame.

L'onorevole Cannizzo ritiene troppo rigido il criterio stabilito dal progetto di legge che spezza definitivamente i vincoli tra l'adottato e la famiglia di origine. Abbiamo già detto però che se questi vincoli non vengono spezzati, non è possibile creare questa nuova figura di adozione. Del resto conosciamo benissimo la natura di certi ricatti spesso perpetrati dai genitori di origine a danno della famiglia adottiva e del minore. Tali inconvenienti, una volta entrata in vigore la legge, non avranno più modo di verificarsi.

L'onorevole Lucifredi ha un po' riecheggiato questi argomenti, ai quali abbiamo già

risposto. Abbiamo già detto, del resto, del suo contributo notevole alla elaborazione di questa legge, come pure abbiamo riconosciuto che la sua opposizione derivava dal desiderio di migliorare questo provvedimento. Gli diamo quindi atto delle sue buone intenzioni: egli non desidera certo che la legge non venga approvata o che ne sia ritardata l'approvazione.

L'onorevole Lucifredi sostiene che questo provvedimento dovrebbe essere applicato soltanto agli orfani e agli illegittimi.

LUCIFREDI. Niente affatto. Ho detto « agli orfani e a coloro che non hanno genitori » e non quindi a coloro che hanno genitori legittimi o naturali. Esistono infatti figli illegittimi, in quanto hanno soltanto genitori naturali.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Nella sostanza io avevo detto la stessa cosa, del resto, le sue posizioni sono chiare. Inoltre lo stesso onorevole Lucifredi ha ribadito la necessità di tutelare i genitori naturali anche se colpevoli dell'abbandono del figlio. Spero che questa citazione sia esatta. Pur dichiarandosi favorevole al motivo ispiratore di questo provvedimento di dare una famiglia ai minori abbandonati, ha tuttavia ritenuto eccessivo il definitivo distacco di questi dalla famiglia di origine. Ho già detto al riguardo che questo distacco è indispensabile.

Gli onorevoli Breganze e Santagati, con i loro interventi, si sono sostanzialmente dichiarati favorevoli a questa proposta di legge, sottolineando soltanto talune perplessità che più o meno si identificano con quelle sulle quali mi sono già soffermato.

Certo molte altre cose dovrebbero essere dette su questa proposta di legge ed ovviamente in sede di emendamenti si potrà cercare di modificarla. Nessuno infatti afferma che essa è perfetta e scevra di errori. Possiamo quindi tentare di modificarla. L'importante è però che questa Camera ribadisca, possibilmente in modo unanime, un principio che credo costituisca l'aspetto più importante di questo provvedimento e cioè che vi sono diritti di natura che lo Stato non può disconoscere. Fra questi diritti, uno dei più importanti è certo quello del minore di avere una sua famiglia, e lo Stato ha il dovere di attuare tale diritto.

È quindi necessario riaffermare ancora una volta che questa legge non è una spada levata contro la famiglia, ma è invece una riaffermazione dell'istituto familiare come entità naturale che non si fonda soltanto su vincoli di sangue, ma anche e soprattutto su vincoli spirituali. (*Applausi — Congratulazioni*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dimensioni temporali che erano state non da me, ma dai responsabili dell'organizzazione dei lavori di questa Assemblea, previste per lo svolgimento di questa discussione non derivavano, come è stato supposto, dalla volontà o dalla inclinazione a soffocare la discussione stessa, a costringerla entro limiti angusti. Nessuno poteva avere questo interesse. La previsione, non mia ripeto, era legata ad un'altra previsione, che in parte si è realizzata e in parte no, e che, a giudizio dell'onorevole Dell'Andro si è realizzata in pieno: che si manifestasse in questa discussione un accordo pressoché totale di coloro che intervenivano, previsione legata, a sua volta, alla constatazione di quanto fosse stata laboriosa, profonda, attenta l'elaborazione di questa legge nella Commissione giustizia. Anzi questo mi dà l'occasione di rivolgere subito una parola di viva ammirazione a tutti coloro che a questa discussione hanno partecipato, a cominciare naturalmente dal presidente della Commissione stessa che, come sempre, anche questa volta ha saputo ridurre le discussioni non già ad una strettoia ma ad una concentrazione, la quale però non ha impedito che tutti gli aspetti della legge fossero considerati profondamente.

Forse coloro che avevano previsto la brevità di questa discussione pensavano all'enorme attesa che nel paese, non già per la lunghezza dei nostri lavori di questi giorni, ma per la lunghezza dell'*iter* di questa legge si è creata e si va manifestando. Debbo infatti ricordare che questo fenomeno, al quale noi vogliamo provvedere, ha dimensioni che qui sono state ricordate e che sono veramente imponenti; dimensioni che per fortuna sono non soltanto negative ma anche positive: sono negative nel senso che è stato posto in grande rilevanza il numero dei figli abbandonati oltretutto degli orfani, di coloro che hanno bisogno di questo istituto che andiamo a creare. Ma per fortuna, dicevo, questa dimensione del fenomeno è anche positiva, perché gli accertamenti che sono stati fatti ci dicono che vi sono anche moltissime famiglie disposte ad accogliere questi bambini orfani o abbandonati se noi, come spero, daremo vita a questa legge che protegge gli interessi di tutti e dà un contenuto serio all'adozione speciale che vogliamo introdurre. Non elenco cifre, perché le mie non sono diverse da quelle che sono state enunciate dal relatore nella sua

relazione scritta. Soltanto, poiché l'onorevole Cacciatore ieri ha indicato il numero degli illegittimi nati in questi ultimi anni, credo di poter lievemente rettificare in senso positivo tali cifre, dicendo che negli anni 1963 e 1964 il numero dei nati illegittimi ha di poco superato le 20 mila unità, mentre nel 1965 questo limite non è stato raggiunto. Si tratta quindi di cifre un poco inferiori a quelle che egli ha riferito.

Ma, dicevo, l'attesa per questa proposta di legge in conseguenza dell'ampiezza del fenomeno, ampiezza che si è riflessa nella drammaticità delle sollecitazioni pervenute perché questa legge passasse — e l'onorevole Dal Canton ha avuto il grande merito di accogliere e di esprimere queste sollecitazioni con la sua proposta di legge ed anche con l'opera che ha svolto insieme con molti di noi perché la proposta di legge non fosse dimenticata, come vengono dimenticate tante altre cose che si potrebbero fare — si è qualche volta manifestata anche in una forma curiosa, in una specie di ostilità o di prevenzione contro il disegno di legge che modifica alcuni istituti del diritto familiare e che io ho presentato pochi giorni fa. Anche in questi giorni, tra i molti telegrammi che mi sono pervenuti per sollecitare l'approvazione della proposta di legge che stiamo esaminando, ve ne sono stati molti i quali quasi intimavano che tale approvazione avvenisse senza alcuna connessione con il disegno di legge sul diritto di famiglia. Ricordo questo particolare perché esso mi dà l'occasione di ripetere più o meno quello che ho già detto ieri in una interruzione all'onorevole Valitutti, il quale rimproverava la frammentarietà della nostra attività legislativa. Come tutti sanno e come il presidente della Commissione, il relatore e molti degli intervenuti hanno avuto l'amabilità di ricordare qui, questo istituto dell'adozione speciale, oggetto della proposta di legge della onorevole Dal Canton, costituiva proprio parte integrante della riforma del diritto di famiglia che noi avevamo a lungo preparata. Quando la riforma del diritto di famiglia non poté essere approvata in tempo perché fosse esaminata parallelamente alla proposta di legge Dal Canton, io ho presentato, come stralcio di quel disegno di legge che poi è stato presentato soltanto pochi giorni fa a questa Assemblea, proprio la parte attinente a quella che noi chiamavamo adozione speciale — definizione che è rimasta nel progetto di legge oggi in discussione — e che nella proposta dell'onorevole Dal Canton si chiamava invece legittimazione per adozione. Quindi questa fram-

mentarietà che è stata rimproverata al Governo non è una frammentarietà voluta: è una frammentarietà che è nata dall'urgenza delle cose, cioè dall'esigenza di definire questo nuovo istituto, di varare questa nuova legge, di dare lo strumento per la soluzione di questo grosso problema sociale che esiste nel nostro paese, urgenza che ha provocato anche molte emozioni e molte drammatiche esortazioni alle quali appunto si è voluto rispondere.

All'onorevole Lucifredi dirò subito che non gli farò l'omaggio di una interpretazione ecumenica, come diceva poco fa in una interruzione, delle sue intenzioni (anzi riconoscerò la sua motivata riluttanza di fronte a questa legge); gli farò invece un omaggio che spero gradirà, dandogli atto che questa sua riluttanza, questa sua avversione, la quale si è espressa (qui, onorevole Dell'Andro, mi dispiace di dover dissentire da questo suo spirito, chiamiamolo così, generoso) proponendo e riproponendo, con i suoi emendamenti, questioni essenziali e non marginali rispetto al progetto che stiamo discutendo, non è una cosa più o meno estemporanea, non è una cosa che nasca da prevenzioni o da antipatie; è invece qualcosa che nasce da un profondo convincimento che merita il nostro massimo rispetto. E l'omaggio che noi rendiamo oggi a lui e che gli abbiamo reso in Commissione è stato proprio quello di avere approfondito le sue ragioni di dissenso, di averne fatto ragione dei nostri dubbi, del nostro tormento al quale qui da tante parti è stato accennato, appunto perché erano sollevate, come forse avrò occasione di dire nel seguito della mia esposizione, questioni essenziali che ci lasciavano pensosi e alle quali tuttavia abbiamo creduto che si dovesse dare una risposta diversa da quella data dall'onorevole Lucifredi.

Lo stesso onorevole Lucifredi ha creduto di dover muovere, non tanto a proposito di questa legge — egli ha detto — quanto a proposito del disegno di legge sul diritto di famiglia, un appunto, perché non sono stati consultati i corpi accademici. In proposito mi sono informato sia pur rapidamente ed ho appurato che leggi, anche vaste, di riforma di settori del nostro codice non hanno mai avuto queste elaborazioni in sede accademica. C'è stato un solo caso (ma vi è una ragione particolare), quello della legge fallimentare, che, essendo parte del nostro vecchio codice di commercio, quando fu emanata come legge speciale, fu emanata utilizzando anche i pareri dei corpi accademici, pareri che però erano stati espressi sul complesso del codice civile del quale la

legge fallimentare avrebbe dovuto far parte allora, previsione che poi non si avverò.

A parte questo precedente, io vorrei ricordare che non è che i corpi accademici, i professori, i giuristi, tutti coloro che hanno una voce autorevole in questo campo non si siano pronunciati su tutti i problemi che noi affrontiamo e con questa legge e con la legge più generale della riforma del diritto di famiglia. Onorevole Lucifredi, non vi è mancanza di rispetto per questi corpi accademici. Noi utilizziamo in pieno e in ogni occasione tutti gli elaborati (ne ho trovati a montagne al mio Ministero su tutti gli argomenti), ma quando giunge l'ora in cui si devono fare le scelte politiche, bisogna che ci assumiamo le responsabilità di queste scelte, le quali quasi sempre coincidono con una parte della dottrina e, viceversa, dissentono da un'altra parte. Il che è naturale ed inevitabile. Quindi non c'è una specie di irriverenza o di mancata osservanza delle norme di correttezza che impongono di consultare questi corpi accademici, ai quali va tutta la nostra stima, stima che si è sempre manifestata, ripeto, anche per il fatto che noi utilizziamo tutto quello che i giuristi scrivono su questi argomenti.

D'altra parte, avendo parlato della frammentarietà che si rimprovera a questa legge, avendo spiegato le ragioni perché questa costituisce un anticipo rispetto al complesso disegno di riforma del diritto di famiglia, debbo ricordare questa curiosa avventura che tocca al disegno di riforma del diritto di famiglia da noi elaborato al Ministero; cioè d'essere stato considerato (non solo in questi ultimi tempi) come una remora alla approvazione di questa legge sull'adozione; ed anche quando il disegno di legge sul diritto di famiglia fu annunciato, nel senso che era stato soltanto preparato, noi leggemmo curiosamente nella stampa cattolica e in quella laica un attacco a questo disegno di legge, come se fosse uno strumento per impedire che fosse approvata la proposta di legge Dal Canton. Recentemente ci sta capitando qualcosa di simile a proposito di un'altra proposta di legge, per cui un provvedimento (quello sul diritto di famiglia) che noi abbiamo lungamente meditato e che abbiamo presentato e cominciato a discutere in Consiglio dei ministri il 12 giugno 1965 — quindi molto prima che fossero presentate altre proposte di legge relative ad argomenti attinenti allo stesso settore — viene da taluni considerato come uno strumento rivolto ad impedire la discussione e l'approvazione di queste altre proposte di legge.

È un fenomeno che dovrebbe indurci a grande tristezza o a grande malinconia, se non ci inducesse ad una certa considerazione ironica delle avventure nelle quali possono incorrere gli uomini politici di buona volontà.

Entrando nell'argomento, come è ormai tempo, credo di dover fare un brevissimo cenno prima di tutto all'adozione ordinaria. In tutta questa mia esposizione, anche quando parlerò delle altre parti di questa proposta di legge, cercherò d'essere conciso e non analitico, perché la bellissima risposta che (a parte il suo spirito troppo « ecumenico ») ha dato poco fa l'onorevole relatore a tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione mi dispensa dall'entrare in troppi particolari. Egli, nella sua risposta, ha avuto — se me lo consente — slanci veramente notevoli di sintesi sulle ragioni profonde di questa legge; ha esposto certi concetti partendo dalla dottrina cattolica, ma incontrandosi in alcuni punti anche con la dottrina laica, quando ha rivendicato il dovere come fonte dei diritti. Poi, dopo queste enunciazioni di carattere generale, che costituiscono il fondamento della nostra posizione odierna e delle ragioni per le quali siamo arrivati a questa proposta di legge, ha risposto analiticamente a tutti e ha trattato tutte le questioni che sono state qui svolte o accennate soltanto. Quindi la mia risposta potrà essere, invece che analitica, rapida e sintetica in massimo grado.

Tuttavia un accenno dobbò cominciare col fare al problema dell'adozione ordinaria, proprio perché — come ha ricordato poc'anzi il relatore Dell'Andro — l'onorevole Valitutti da una parte e l'onorevole Cacciatore dall'altra si sono domandati: che ci sta più a fare l'adozione ordinaria nel codice civile, una volta che abbiamo introdotto l'adozione speciale? Ebbene, ci sta proprio per le ragioni per cui abbiamo introdotto l'adozione speciale, che è una cosa profondamente diversa, negli scopi, nella estensione, negli effetti, dalla adozione ordinaria. L'adozione speciale produce quei radicali effetti che tutti sappiamo e che costituiscono appunto la ragione della drammaticità dei dissensi che da qualcuno di voi ci dividono. L'adozione speciale è una cosa nuova. Lasciamo andare se è un sistema « copernicano » o no: in fondo, era un'immagine, certamente non infelice, la quale era diretta a stabilire che mettevamo al centro dell'universo i figli anziché i genitori. Lasciamo andare queste immagini: certo è che questo nuovo istituto costituisce un fatto profondamente innovatore nel nostro diritto di famiglia, mentre l'adozione ordinaria, che ci è

venuta dal diritto romano attraverso una lunghissima elaborazione, è cosa diversa.

Qui abbiamo sentito diverse illustrazioni da parte dei romanisti, ma a me basta ricordare che l'istituto dell'adozione e la sua evoluzione costituiscono un elemento in cui meglio di ogni altro si coglie l'evoluzione del diritto romano. Chi ha avuto la fortuna di avere come maestro di diritto romano il Bonfante sa quali pagine egli abbia dedicato alla evoluzione di questo istituto, evoluzione che si è manifestata soprattutto nella diversa accezione, prima e dopo del cattolicesimo, del famoso principio *adoptio naturam imitatur*. L'adozione contenuta nel nostro codice civile deriva da quella lunga evoluzione del vecchio istituto e ha una funzione del tutto diversa da quella che noi abbiamo voluto assegnare all'adozione speciale.

Ciò è stato ricordato da molti; e non è perciò necessario che mi ci soffermi a lungo. A me basta questa osservazione di carattere pratico: lasciamo andare le diversità dell'età, l'essere o non essere coniugati, differenze tutte che hanno la loro ragione di esistere perché sono correlative alla diversità dei due istituti. Se vi è una famiglia o una persona che voglia adottare un determinato bambino o anche un adulto (spesso queste adozioni si fanno per gli adulti), e vuole procedere all'adozione senza sottrarre quel bambino alla sua famiglia d'origine e senza dargli tutti i diritti e i doveri che discendono dall'adozione speciale, in altri termini, se non vuole farne addirittura un figlio legittimo (perché di questo si tratta con l'adozione speciale), abolendo l'istituto dell'adozione ordinaria ciò non sarebbe più possibile. Avreste cancellato uno strumento con il quale si soddisfano tante esigenze, diverse da quelle che vuole soddisfare l'adozione speciale.

Perciò vi è una ragione notevole, credo, per il mantenimento di questo istituto. Del resto lo stesso onorevole Valitutti, quando ne chiedeva la soppressione, si rendeva conto di essere piuttosto in una posizione di isolamento, anche fra i giuristi del suo partito.

L'onorevole Berté ha introdotto — e la cosa poi è stata sviluppata dal relatore e forma oggetto di un emendamento — il tema dell'adozione plurima e successiva, anche nel caso dell'adozione ordinaria. Ritengo (per lo meno questo serve da spiegazione al fatto che ciò non era stato previsto nel nostro disegno di legge, che, per questa parte, è stato travasato nella proposta di legge che sta dinanzi a noi) che l'adozione plurima successiva era stata esclusa proprio perché si vuole conser-

vare questo istituto su di un piano tradizionale, proprio per la sua diversità dal nuovo istituto, e perciò non consentendo la possibilità di successive adozioni, che poi di fatto sarebbero (e saranno certamente) molto rare, qualora fossero consentite. Comunque per questo problema — lo dico fin d'ora — mi rimetto alla volontà della Camera.

Tornando all'argomento principale, cioè alla adozione speciale, credo di poter dire (nulla inventando, ma raccogliendo ciò che è stato osservato da molti intervenuti in questa discussione e da tutti coloro che si sono occupati dell'argomento sia nella Commissione sia nella stampa, nonché nei vari convegni) che i pilastri di questa legge possano essere considerati sostanzialmente tre; e il dissenso rispetto a qualcuno di essi è fondamentale in relazione a tutta la legge.

In primo luogo, vogliamo dare ai minori una nuova famiglia a tutti gli effetti: è una parentela che nasce dalla legge, ma che ha tutti gli effetti della parentela naturale che alla legge riconosce.

In secondo luogo, vogliamo recidere il cosiddetto legame di sangue, sia quando i genitori non esistono più o si crede non esistano, sia quando i genitori si rifiutano di adempiere i loro doveri fondamentali di assistenza morale e materiale dei figli, cioè quando esiste lo « stato di abbandono ». Su queste nozioni capiterà di ritornare; e del resto sono state ampiamente elaborate in questa discussione.

Infine, proprio per la imponenza e la gravità di questi effetti (gravità che noi non ci nascondiamo, onorevole Lucifredi: e abbiamo anche parlato fra noi di questi effetti con la comune preoccupazione dell'importanza dell'istituto che andavamo a creare), il terzo pilastro di questa legge è costituito dal rigore che essa stabilisce nell'accertamento delle condizioni necessarie per dare luogo a questa forma di adozione. E prima di tutto delle condizioni perché questa nuova famiglia sia idonea a svolgere le funzioni di famiglia nei riguardi di colui che viene adottato; e perciò: l'esistenza dei coniugi; l'esistenza di coniugi non separati, cioè una famiglia normale; la indicazione che gli adottanti siano giovani, cioè capaci di educare, di portare avanti nella vita questi figli adottivi: quindi cinque anni di matrimonio, che da una parte per implicito dovrebbero normalmente garantire la gioventù degli adottanti, e, dall'altra, danno soddisfazione o placano la preoccupazione per una sopravveniente paternità e maternità naturale, la quale potrebbe turbare la vita di questo legame che viene costituito mediante l'ado-

zione. Abbiamo parlato poi nella legge della idoneità morale e fisica ad educare, istruire e mantenere il bambino, cioè a compiere quelli che sono i doveri che incombono ai genitori naturali e la cui inosservanza totale fa cessare, in un certo senso, questo rapporto di paternità e di maternità. Se noi immaginiamo infatti che nessuno di questi doveri venga compiuto neanche minimamente, che vi sia uno stato di totale rinuncia o di ribellione all'adempimento di questi doveri, dobbiamo concludere (lo ha detto benissimo l'onorevole Dell'Andro, ricordando il carattere spirituale che dobbiamo vedere in questi rapporti) che è venuto meno questo vincolo che nasceva dal fatto — che qualche volta può essere casuale — della paternità e della maternità naturale. Questi elementi, quindi, debbono essere trasferiti tutti nella nuova famiglia; e dobbiamo pretendere l'idoneità della famiglia stessa ad adempiere questi doveri fondamentali inerenti alla sua stessa funzione.

Poi c'è il rigore nell'accertamento della bontà, della felicità dell'incontro tra il bambino e la nuova famiglia, del sorgere degli affetti (se vogliamo dire in forma più sentimentale) o dell'ambientamento (se vogliamo dire in forma più arida). Questa certezza che vogliamo raggiungere è affidata al periodo dell'affidamento preadottivo, rispetto al quale sono state fatte alcune osservazioni. È stato detto che questo periodo è troppo lungo, quanto meno per i bambini inferiori a tre anni; è stato detto che non facciamo alcuna distinzione — né per la durata del periodo, né per le procedure — tra i bambini orfani (per i quali si è sicuri perciò che mancano i genitori naturali) e quelli abbandonati. Invece nelle procedure vi sono delle distinzioni. Comunque, questa è un'altra certezza al raggiungimento della quale è legata la realizzazione di quest'altro pilastro dell'adozione, cioè l'accertamento delle condizioni, in vista proprio degli effetti gravi, imponenti, della recisione del legame naturale.

Infine vi è l'accertamento rigoroso delle condizioni dello stato di adottabilità e poi dell'adozione, le quali debbono stabilire che si tratta di minore privo di ogni assistenza materiale o morale da parte dei genitori o di parenti che sarebbero obbligati per legge a questa assistenza, o quanto meno agli alimenti; e quindi orfani, figli di ignoti, orfani senza parenti tenuti agli alimenti o disposti ad assumersi questa obbligazione e infine bambini abbandonati.

La questione degli abbandonati è quella che giustamente ha richiamato l'attenzione e

l'approfondimento dell'onorevole Lucifredi. Egli ha fatto una serie di casi-limite assai tristi, che ci riempiono di apprensione (non voglio dire di sgomento). Però, se noi ci mettiamo a considerare i casi-limite, bisogna che consideriamo anche i casi-limite che esistono a danno del bambino e che si sostanziano in questi stati di abbandono, che sono casi assai più dolorosi, anche indipendentemente da ogni confronto fra l'interesse pubblico alla protezione dei minori e l'interesse pubblico alla protezione dei genitori naturali. Anche indipendentemente da questa diversa rilevanza di interessi, che pure esiste, questi casi-limite ci sono, e sono assai più tristi per i bambini abbandonati che per coloro i quali hanno proceduto all'abbandono senza avere proprio una volontà determinata, precisa, categorica all'abbandono.

GUARRA. I primi sono casi che avvengono naturalmente; mentre i secondi avverrebbero per legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. I casi avvengono naturalmente se manca la legge, poiché la legge tende proprio ad evitare che si verificano questi casi naturali.

GUARRA. Nei casi di cui parlava l'onorevole Lucifredi si determinerebbero per legge gli inconvenienti da lui lamentati.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il delitto è un fatto naturale, purtroppo; eppure vi sono leggi preventive e repressive contro il delitto. Che cosa fa il legislatore, se non tentare di evitare i fenomeni patologici della vita sociale?

Pertanto sono state formulate varie ipotesi: quella degli orfani, quella degli abbandonati. Sono ipotesi varie; comunque si sono volute appunto accordare tutte queste garanzie per l'accertamento dello stato di abbandono, data la gravità delle conseguenze dell'adozione speciale.

Ecco perché sono state immaginate opposizioni, impugnazioni ed è stata immaginata, creata, costruita quella procedura che è stata definita anche macchinosa, sovrabbondante, se non sbaglio, dalla onorevole Re. Devo dire alla onorevole Re che non deve cercare giustificazioni per aver aderito a questa procedura macchinosa.

RE GIUSEPPINA. Ho cercato spiegazioni: è una cosa diversa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella ha detto nel suo intervento che ha dovuto

pagare un prezzo. Non è vero; e questo mi serve per dire che la legge al nostro esame è frutto della collaborazione di tutti, anche delle opposizioni (credo sia gradito alle opposizioni stesse sentir dire questo). Non è che abbiate pagato un prezzo, che abbiate cioè dovuto cedere perché c'era un'altra parte proterva che vi costringeva a questo. La verità è che questo rigore (si sia riusciti o no a escogitare la formula migliore) era dovuto; era un dovere proprio per le conseguenze, lo ripeto ancora una volta, che questo istituto nuovo viene a creare rispetto alla famiglia naturale.

Semmai — spero che l'onorevole Lucifredi non se ne dispiacerà — come ha già accennato il relatore, sia pure molto sfumatamente, è discutibile quel di più che si è introdotto, la « forza maggiore » che anche nello stato di abbandono assoluto, o certamente o presumibilmente definitivo, sarebbe capace di evitare questa recisione del vincolo naturale, facendo venir meno le condizioni per l'adozione.

La verità è che, secondo me, nell'adottare questo concetto della forza maggiore si è usciti un po' fuori dal sistema della legge. Qui non si tratta di una sanzione; la recisione del vincolo naturale non è una pena che noi imponiamo a chi ha abbandonato il figlio. Non abbiamo pensato a questo, perché la legge al nostro esame non è una legge penale (tu sei un genitore cattivo, hai abbandonato il figlio e te lo portiamo via perché sei responsabile di questo) per la quale potrebbe valere l'esimente della forza maggiore. Qui si tratta di un fatto, che viene constatato nell'interesse del minore. È doloroso che questo fatto si sia verificato non per volontà libera di colui che abbandona il figlio, ma per una volontà coatta, perché c'è stata una impossibilità materiale; ma il principio della legge è quello di dare una famiglia ai minori che non l'hanno, e qui mi pare che dare una rilevanza all'elemento della forza maggiore sia fuori del sistema.

Non voglio dire che il concetto della forza maggiore sia un assurdo; anzi, è uno degli strumenti in cui si esprime quella preoccupazione (che io ritengo nobile, giusta e rilevante, degna di discussione) che ha avuto l'onorevole Lucifredi nei confronti delle conseguenze di questa legge. E aggiungo subito che non ho presentato un emendamento in materia. In Commissione prima e in Assemblea adesso, si è accordata rilevanza a queste preoccupazioni, che si sono tradotte nella rilevanza data all'elemento della forza maggiore; per

cui può darsi che dovremo inchinarci anche in Assemblea a questa volontà, pur senza esserne completamente convinti.

Questa è una legge, dunque, profondamente innovativa; è però una legge insieme prudente, come credo sia stato dimostrato da tutti coloro che sono intervenuti a favore della legge nella discussione. Mi esimo dall'elenicare uno per uno tutti gli interventi; però desidero rivolgere a tutti il ringraziamento mio e del Governo per la preziosa collaborazione che hanno dato e stanno dando al perfezionamento di questo importante strumento legislativo.

Dicevo: è una legge prudente, la quale, specialmente quando ad essa si aggiungeranno le altre importanti riforme del diritto di famiglia, contribuirà a risolvere un problema sociale e umano assai acuto nella società di oggi, che è quella nella quale viviamo e con le condizioni della quale dobbiamo fare i conti.

Nella legge vi sono alcune imperfezioni formali — pochissime — alle quali si riferiscono gli emendamenti che io sosterrò. Ma vi sono poi emendamenti grossissimi, i quali sollevano le questioni di fondo cui ho accennato. Prima di occuparmi in particolare di queste questioni portate dagli emendamenti e dagli ultimi interventi — l'intervento dell'onorevole Galdo, l'intervento dell'onorevole Lucifredi, tutti quegli interventi insomma che hanno sottolineato maggiori ragioni di perplessità di fronte alla legge — dovrei dare qualche risposta singola ad osservazioni che sono state fatte da coloro che sono favorevoli alla legge stessa.

L'onorevole Berté, ad esempio, ha chiesto perché non si stabilisca anche la parentela con i collaterali degli adottanti. Ha risposto poc'anzi l'onorevole relatore: non abbiamo voluto uscire fuori dei limiti del nucleo familiare in senso proprio, perché, dopotutto, la creazione di questa parentela legale nasce da un atto di volontà; e noi non possiamo imporre a parenti lontani le conseguenze di questo atto di volontà. Interrompendo scherzosamente l'onorevole Dell'Andro, ho detto che io posso creare un mio figlio con lo strumento della legge, ma non posso creare un cugino ai figli di mio fratello. Quindi, è evidente che vi sono ragioni per cui non poteva essere fatta questa estensione ai collaterali.

L'onorevole Giomo ha fatto un'altra domanda; ha chiesto perché abbiamo escluso l'adottabilità dei figli adulterini, cioè perché abbiamo lasciato sopravvivere quella disposizione contenuta nel codice civile. Desi-

dero dare una risposta non già contrastante, ma un po' diversa da quella che ha dato poc'anzi l'onorevole relatore. E la risposta è che il problema del trattamento dei figli adulterini, cioè dei figli nati fuori del matrimonio, non si risolve di soppiatto mediante l'istituto dell'adozione, il quale direi che è antitetico all'istituto del riconoscimento; sono due fatti completamente diversi, perché con l'adozione noi trasformiamo uno che non è figlio naturale in figlio legale, mentre col riconoscimento noi riconosciamo proprio lo stato di figlio naturale. Quindi si tratta di due istituti diversi, di due direzioni diverse, di due esigenze diverse. Perciò a questa esigenza di trattamento dei figli nati fuori dal matrimonio, diversa da quella umiliante che sta scritta nel codice civile vigente, provvede proprio — in una delle sue parti — il disegno di legge sul diritto di famiglia.

L'onorevole Giomo ha sollevato per primo la questione della adozione in presenza dei figli legittimi, ma poi l'hanno sollevata anche l'onorevole Galdo ed altri oratori, sia pure sotto forma di perplessità; perché una caratteristica di questa discussione — mi sia consentito di notarlo, anche per non essere così arido nella enunciazione di singoli argomenti — una caratteristica di questa discussione, dicevo, che mi ricorda i tempi in cui si leggeva il *Digesto*, con le sue frequenti interpolazioni, è rappresentata dalla regola del « ma ». Di massima, qui sono stati tutti favorevoli; ed allora perché questa discussione, pur così importante, è stata più profonda di quanto fosse stato previsto da alcuni di noi, certamente per un errore, del quale ci dogliamo? Qui tutti sono stati favorevoli; e dal punto di vista formale ha ragione l'onorevole Dell'Andro, quando dice: vogliamoci bene, perché siamo tutti d'accordo. Bene ci vogliamo e continueremo a volercene soprattutto con quelli che sono in disaccordo, perché questa è la dialettica democratica.

Però non si può nascondere che con le eccezioni — come con quelle tali paroline che venivano introdotte nel *Digesto* per cambiare la giurisprudenza dei giureconsulti — si distrugge la regola. Alcune di queste eccezioni, di queste perplessità non sono marginali, non sono relative alla formulazione del testo o ad alcune questioni non essenziali, ma sono relative al sistema del testo. Ecco perché molte adesioni appaiono troppo condizionate.

Ma chiudo questa parentesi. Dicevo che l'onorevole Giomo per primo, e poi l'onorevole Galdo e l'onorevole Lucifredi, il quale

ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, hanno sostenuto la necessità della tutela dei figli legittimi, criticando il fatto che noi consentiamo l'adozione speciale anche in presenza di figli legittimi.

Ebbene, come ha ricordato l'onorevole Lucifredi (e lo ringrazio per averlo ricordato), nel nostro disegno di legge stralcio avevamo previsto l'adozione speciale in presenza di figli legittimi come una eccezione alla regola: cioè avevamo detto che dovevano concorrere certi motivi. Se ho aderito e se rimango fedele al testo che è stato poi votato dalla Commissione, è perché ci siamo dovuti piegare a una comune valutazione, che conta, perché non si tratta di principi con i quali siamo nati e che devono restare immutabili, ma di valutazione delle situazioni.

Qui è stato da tutte le parti sottolineato che questo fenomeno dell'adozione dei bambini abbandonati si verifica anche da parte di famiglie che hanno già altri figlioli. Questa è la ragione per la quale ho aderito a questa impostazione, che poi è passata nel testo della Commissione. Ma, ripeto, non ho ragione di negare che avevamo previsto questa possibilità come di natura eccezionale, non normale. Saranno i fatti a dirci poi se l'adozione di bambini abbandonati da parte di genitori che hanno già figli legittimi sarà una eccezione oppure sarà pressoché una regola. Certamente si varranno meno dell'adozione speciale i genitori che hanno già figli legittimi; ma la proporzione tra genitori con figli e genitori senza figli ce la diranno soltanto i fatti.

Però vorrei dire all'onorevole Giomo che (come mi pare abbia già osservato l'onorevole Galdo) non si può chiedere l'esclusione dell'adozione in presenza di figli legittimi in base all'articolo 30 della Costituzione, perché esso semmai tutela i figli legittimi nei confronti dei figli naturali, nati fuori del matrimonio, nei confronti degli adulterini, ma non nei confronti dei figli naturali di altri; li tutela nei confronti dei figli irregolari, chiamiamoli così. Se mai c'è, questa tutela non si riferisce alla difesa dei figli legittimi contro i figli dei quali i genitori, si conoscano o no, non appartengono alla famiglia che ha figli legittimi. È quindi una situazione del tutto diversa, per la quale non possiamo rifugiarci nell'articolo 30 della Costituzione.

L'onorevole Pennacchini si è domandato perché noi allunghiamo i termini, quando ci sono i figli legittimi. Veramente l'onorevole Cannizzo ha fatto la domanda oppo-

sta: ha chiesto di allungare — e in proposito ha presentato un emendamento — il termine maggiore previsto nella proposta di legge.

C'è una ragione profonda che prima di noi è stata percepita dai francesi. Quando un bambino non figlio naturale viene introdotto in una famiglia nella quale esistono già altri figli legittimi, il periodo dell'ambientamento è più lungo e quindi le difficoltà sono maggiori. Ecco perché si è pensato che questo maggior periodo sperimentale possa offrire una maggiore garanzia per lo meno in questo caso, che non è certamente da considerare normale.

Vi sono poi altre questioni importanti alle quali ho già accennato, ma sulle quali è forse utile ritornare. Di quella relativa al mantenimento dell'adozione ordinaria ho già detto. Vorrei però dire qualcosa all'onorevole Galdo, il quale è favorevole al mantenimento dell'adozione ordinaria e anzi si lamenta che siano stati abbassati i limiti di età. Anche qui l'ipotesi di una troppo breve distanza fra l'età dell'adottante e l'età dell'adottato nell'adozione ordinaria può essere solo in parte limitata aumentando i limiti di età. Vi sono casi nei quali non è sufficiente nemmeno la differenza di età fra adottante e adottato prescritta dal codice. Ma se non basta questa, non basta neanche la prescrizione dell'età di 45 anni in colui che adotta. È noto che i fenomeni diciamo così patologici di cui tanto si parla si verificano piuttosto tra persone di una certa età e persone di un'età minore anziché tra persone di età quasi uguale. Tutta la cronaca ci dice che questi casi patologici si verificano proprio dall'incontro tra persone che sono al limite della loro capacità virile e persone giovani che sono capaci di esaltare quel poco che resta di questa capacità. Non è quindi con l'argomento dell'età che noi possiamo avviare a queste ipotesi.

Circa il problema della presenza dei figli legittimi, ho già detto qual è il mio pensiero. L'onorevole Dell'Andro ha detto che non dobbiamo fare le ipotesi più tristi, ma dobbiamo credere nella bontà degli uomini e nella bontà delle leggi che noi creiamo. Non dobbiamo quindi — e mi rivolgo in particolare all'onorevole Lucifredi — richiamarci alle ipotesi più tristi che possono verificarsi in seno ad una famiglia nella quale già esistono altri figli legittimi. Si è detto, ad esempio, che un caso particolare è quello dell'introduzione di una bambina in una famiglia nella quale già esista un figlio legittimo di sesso maschile. Che cosa succederà quando questi due esseri diventeranno grandi? Per

me che non ho fiducia infinita nell'efficacia del vincolo del sangue la risposta è molto semplice. Noi consideriamo il vincolo del sangue accompagnato dalla consuetudine di vita, dall'educazione ricevuta, dall'ambiente in cui si vive. Ma se non vi fosse tutto questo, il vincolo del sangue si ridurrebbe ad essere soltanto il protagonista di certe commedie o di certi drammi francesi qui ricordati, nei quali fra l'altro non mi pare che esso fosse tanto efficace. Ricordo qualche dramma in cui mentre un uomo faceva la dichiarazione d'amore ad una ragazza, si scopriva ad un certo momento che si trattava di padre e figlia o fratello e sorella. Questo sta a significare che essi non sentivano affatto questo vincolo del sangue, che si era rivelato successivamente.

Il vincolo del sangue, dunque, esiste in quanto è accompagnato da tutta una serie di condizioni per le quali esso viene esaltato. Se noi quindi immaginiamo, come dobbiamo immaginare, che si crei veramente il necessario ambiente familiare, quella consuetudine di affetti tra il figlio legittimo e la figlia adottata corrispondente alle stesse relazioni che devono intercorrere tra fratello e sorella legati da vincoli di sangue, allora ci convinceremo che questi casi limite tenebrosi non si verificheranno.

Se viceversa quella famiglia non sarà riuscita a dare una unità alla educazione, alla consuetudine di vita, al trattamento, allora sarà fallito nella specie l'istituto; quindi non avremo fatto altro che creare una delle qualunque occasioni in cui un uomo si trova vicino ad una donna, che sono tante, infinite, nella vita di tutti i giorni.

Perciò mi preoccuperei un po' meno di quanto si preoccupa l'onorevole Lucifredi — che pure ha fatto una eccezione seria — di questi casi limite ai quali egli si è riferito.

C'è poi la questione cui ho accennato, che è quella della rescissione dei legami naturali. Qualcuno ha detto: siamo favorevoli alla legge, però non tagliamo i vincoli con la famiglia naturale. Si tratta però della parte più essenziale della legge fino a poter dire che la legge è tutta qui. Quando io presentai, in un determinato giorno in cui pareva che ci fossero dei pentimenti dei presentatori della proposta, uno stralcio del mio disegno di legge sull'adozione, dissi questo: mi rendo conto della serietà delle perplessità che si nutrono circa questo imponente effetto dell'adozione speciale, ma se noi togliamo questo abbiamo distrutto l'istituto. Rimarranno conseguenze quasi marginali dell'istituto medesimo.

Il punto è proprio questo: noi vogliamo dare una famiglia all'infante abbandonato. Non possiamo dare due famiglie a questo bambino. Noi dobbiamo dare una famiglia, e poiché da una parte non si trova chi lo assista, chi lo educi, chi si curi di lui, poiché questo bambino è dato abbandonato, anche se esistono questi genitori naturali, se non sono morti, se il bambino non è orfano, bisogna che questi vincoli siano rescissi, senza di che noi avremmo dato due famiglie al bambino.

Questo mi porterà poi ad esprimermi in senso non favorevole rispetto ad un emendamento dell'onorevole Lucifredi inteso a stabilire che i genitori naturali, quando esistono, hanno diritto di vedere il bambino, ecc. Tutto questo è fuori dell'istituto che abbiamo voluto creare, che è istituto audace, istituto innovativo, ma istituto che risponde a questa esigenza sociale che è stata sottolineata da tutti.

Appunto per questi casi e criticando la mancanza di una disposizione della legge a questo proposito, si è poi parlato del fatto delle giuste nozze che si impediscono. Cioè si dice: se fra questi giovani della stessa famiglia nasce un vincolo d'amore — diciamo così per usare una parola poetica — e questi si vogliono sposare, come facciamo ad impedirglielo? Quale rimedio a questa situazione? Per questi casi, si dice, o si accordi la revoca dell'adozione, in modo che gli interessati cessino di essere parenti legali e quindi si possano sposare, oppure si conceda una dispensa dal divieto di matrimonio, divieto che è implicito nel fatto di essere fratello e sorella, sia pure per ragione di legge.

Ma io dico che ognuno di questi due espedienti sarebbe estremamente pericoloso, proprio partendo dalle preoccupazioni che vengono espresse. Se voi scrivete in una legge che questi fratelli legali si possono sposare, voi avete incoraggiato o per lo meno non avete messo remora al nascere di quei sentimenti.

GALDO. Non si tratta di incoraggiare. È un fatto umano. Si vieta giustamente il matrimonio tra fratello e sorella consanguinei perché è una legge di natura. Ma come facciamo a vietarlo fra due estranei?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Galdo, non mi nascondo l'importanza dell'argomento. Questa legge è stata profondamente discussa e alla Camera siedono grandi giuristi, insigni avvocati: imma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

ginate se non si possono muovere tutte le obiezioni possibili, se non si possono fare tutte le ipotesi possibili! Voi dite: come facciamo ad impedirlo? Certamente è un fatto di una certa importanza. Però dal punto di vista naturale mi pare di avere risposto prima, quando vi ho detto che se si è creata veramente questa famiglia in cui non si distinguono più il figlio che è venuto da fuori e quello che già vi era, in cui la convivenza ha veramente creato un vincolo effettivo, la impossibilità quasi fisica oltre che morale al nascere di altri rapporti, questa preoccupazione è superata. Se invece la legge prevedesse, ove sorga fra costoro un sentimento di natura diversa, la dispensa, la revoca, per cui essi potessero sposarsi, praticamente questo vorrebbe dire distruggere il fondamento spirituale sul quale si crea appunto l'ambiente familiare e che rende impossibili questi fatti. Significherebbe cioè prevedere un rimedio peggiore del male. Ecco perché io ritengo non si possa aderire a queste proposte.

Mi pare di avere così — salvo naturalmente quelli che potranno essere i miei interventi su alcuni emendamenti assai importanti che investono problemi di fondo — di avere chiarito le ragioni per le quali il Governo è favorevole a questa proposta di legge.

Devo per altro dare risposta all'onorevole Zappa e ad altri colleghi, i quali hanno ricordato che con questa legge cresce il lavoro del tribunale dei minorenni, e di conseguenza hanno chiesto al Governo che cosa intende fare, se cioè vorrà lasciare questi tribunali dei minorenni nella loro attuale — diciamo così — depressione numerica.

A questo proposito vi sono due problemi che non bisogna confondere; uno è quello dell'idoneità dell'istituto del tribunale dei minorenni, problema che è investito anche da un ordine del giorno il quale raccomanda l'introduzione di un giudice di famiglia. Dico fin da ora che accetterò questo ordine del giorno come raccomandazione di studio perché si tratta di questioni assai delicate. Io, che sono a contatto con magistrati, con persone che si trovano di fronte a queste questioni, mi rendo conto di dover essere molto prudente in materia, anche se posso diffidare di uno spirito di conservazione che è connaturale a coloro che vivono in un certo istituto, in una certa organizzazione. Occorre andare cauti, perché la funzione, il contenuto di questo tribunale della famiglia non vengono esattamente definiti e individuati. Si abolisce tutto, si abolisce anche il giudice

tutelare? Si abolisce il tribunale dei minorenni? Si tratta di un problema meritevole di meditazione. Ma questa è un'altra questione.

L'onorevole Zappa, invece, ed altri colleghi — credo anche l'onorevole Cacciatore — hanno fatto la questione della capacità direi strumentale degli attuali tribunali dei minorenni. A questo proposito vorrei ricordare che la composizione del tribunale dei minorenni — posso anche leggermi l'elenco di come sono composti — è regolata dall'ordinamento giudiziario. Voi vi siete rivolti al Governo, quasi si trattasse di cosa da decidere fuori della legislazione, come atto amministrativo. Ma il tribunale dei minorenni nella sua composizione istituzionale è regolato dalla sua legge istitutiva (la quale dice come è composto, ecc.) e nelle vicende della sua organizzazione è regolato dall'ordinamento giudiziario. In virtù dell'ordinamento giudiziario e del collegamento tra le norme relative ai tribunali dei minorenni e quelle relative ai tribunali in genere, il numero dei giudici addetti al tribunale dei minorenni viene determinato ogni anno su richiesta dei presidenti delle corti di appello: cioè ogni anno, tenuto conto delle necessità di servizio esplicitamente indicate nella legge, i presidenti delle corti di appello indicano quanti magistrati del distretto giudiziario devono essere destinati al tribunale dei minorenni. Il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, relativo alla composizione dei vari istituti, consegue appunto a questa indicazione. Vale la pena che vi legga questi dati che forse vi meraviglieranno: per il tribunale di Ancona abbiamo un presidente e due giudici (quindi solo un giudice in più rispetto a quelli strettamente necessari); per il tribunale di Bari un presidente e due giudici; a Bologna due presidenti e due giudici; a Brescia due presidenti e due giudici; a Cagliari un presidente e tre giudici; a Caltanissetta un presidente e 6 giudici (i siciliani sono sempre splendidi e quindi sono riusciti ad averne di più) (*Si ride*); a Catania invece (si tratta della Sicilia orientale) un presidente e due giudici; a Catanzaro due presidenti e due giudici; a Firenze un presidente e un giudice; a Genova un presidente e due giudici; a L'Aquila tre presidenti, di cui uno effettivo e due supplenti, e sette giudici; a Lecce un presidente e due giudici; a Messina un presidente e sette giudici (qui ritorna la Sicilia e per giunta quella orientale); a Milano un presidente e due giudici

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

(poi spiegatemi queste differenze); a Napoli un presidente e quattro giudici; a Perugia un presidente e due giudici; a Potenza un presidente e un giudice; a Roma un presidente e quattro giudici; a Torino un presidente e un giudice; a Trento due presidenti e due giudici; a Trieste un presidente e due giudici; a Venezia un presidente e tre giudici.

Quindi, c'è una diversità. Può darsi che ci siano delle ragioni ascose che giustificano questa diversità. Però, almeno in parte, si tratta di una diversità che non ci appare subito motivata. Ma questo dipende dalle richieste e dalle segnalazioni dei presidenti delle corti d'appello. Ciò è scritto proprio in una norma dell'ordinamento giudiziario in relazione alle esigenze di servizio.

Quindi, voglio dire che questa istanza dell'onorevole Zappa va rivolta solo in piccolissima parte al Governo, ma se ne deve parlare nelle singole sedi distrettuali dei tribunali dei minorenni; ed è augurabile che, quando sarà stata approvata questa legge e i tribunali dei minorenni avranno e presenteranno nuovo lavoro, i capi delle corti relative facciano le istanze necessarie perché questo materiale umano a disposizione dei tribunali dei minorenni sia aumentato.

Credo, dunque, in questo modo, per quanto riguarda la discussione generale, di aver risposto, sia pure disordinatamente, alle questioni che sono state qui sollevate, almeno alle più rilevanti di esse. Non mi resta che concludere ringraziando vivamente tutti coloro che sono intervenuti, tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di questa legge, e in particolare il relatore. E devo osservare, proprio a conclusione, che, anche esclusa quella unanimità alla quale è stato fatto cenno, tuttavia la discussione ha dimostrato un diffuso consenso intorno a questa legge e ai suoi principi essenziali.

Questa discussione, onorevoli colleghi, si è svolta sotto il segno dell'umanità e non è un peccato, neanche un peccato di debolezza, riconoscere che abbiamo affrontato e risolto problemi giuridici tenendo nel debito conto certe esigenze di umanità. Credo di poter concludere osservando che con l'approvazione di questa legge avremo compiuto un atto di saggezza legislativa e avremo insieme adempiuto un alto dovere di solidarietà sociale. (*Applausi a sinistra e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

La Camera,

nella necessità di considerare nella sua globalità il grave problema dei minori abbandonati, e nella consapevolezza che la legge sull'adozione speciale, pur con le nuove norme atte a favorire e od incoraggiare l'adozione, non potrà risolvere che parzialmente la piaga dolorosa dell'infanzia abbandonata;

considerato che il settore dell'assistenza ai minori abbandonati è tuttora contrassegnato da una molteplicità di enti e competenze, da insufficiente controllo pubblico, dalla pressoché completa mancanza di cura morale, sociale ed economica a favore della madre nubile, ed infine da metodi di cura e di educazione superati e dannosi, salvo lodevoli eccezioni;

preoccupata per i gravi e sconcertanti recenti episodi di sfruttamento e di maltrattamento dei minori da parte di alcuni istituti mossi da inconfessabili scopi di lucro;

invita il Governo

a predisporre un intervento politico e legislativo al fine di giungere:

1) ad una modificazione degli indirizzi assistenziali e delle strutture degli istituti, concentrando l'intervento sul binomio madre-bambino, istituendo asili materni e le necessarie opere ausiliarie (consultori retti da specialisti, pensionati, ecc.) in coordinamento con gli attuali istituti;

2) ad un rinnovamento radicale dei metodi di cura e di educazione, avvalendosi di esperienze in atto in istituti retti da amministrazioni provinciali, onde scongiurare i guasti del cosiddetto « ospedalismo » e recuperare migliaia di bambini colpiti nella salute fisica e psichica;

3) ad un nuovo tipo di intervento degli enti pubblici e dello Stato che superi i limiti degli attuali irrisori sussidi, sia articolato e confacente alle esigenze delle madri, e si avvalga del servizio dell'assistenza sociale e di precise disposizioni.

Re Giuseppina, Guidi, Assennato, Baretta, De Florio, Iotti Leonilde, Pellegrino, Sforza, Spagnoli, Zoboli, Coccia, Levi Arian Giorgina, Zanti Tondi Carmen, Bernetic Maria.

La Camera,

considerando l'importanza del ruolo primario e determinante assegnato alla magistratura dalla legge sull'adozione speciale;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

consapevole, nel contempo, delle attuali carenze funzionali e strutturali degli organi preposti alla sua applicazione, la cui gravità può pregiudicare l'efficacia dello stesso provvedimento e frustrarne i fini cui è ispirato;

raccogliendo le istanze che insistenti giungono da studiosi e operatori del diritto, da associazioni e dalla stampa, sensibili alla esigenza di una attenta e moderna tutela giuridica in materia familiare e in particolare a favore dei minori;

invita il Governo

a promuovere le condizioni e le iniziative per la introduzione — nel nostro ordinamento — di un giudice della famiglia, in grado di comprenderne le nuove e peculiari esigenze, i momenti critici e le controversie più acute, nel rispetto dell'autonomia e della personalità dei singoli e di un efficace intervento che esprima l'esigenza della società moderna fondata su ideali di utilità generale.

Guidi, Re Giuseppina, Spagnoli, Sforza, Assennato, Bavetta, De Florio, Iotti Leonilde, Zoboli, Coccia, Pellegrino, Levi Arian Giorgina, Bernetic Maria, Zanti Tondi Carmen.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il secondo ordine del giorno a firma Guidi ed altri riguarda il giudice di famiglia. Al riguardo mi sono espresso nel senso che l'accetto come raccomandazione di approfondimento dell'argomento. E a queste parole si deve dare il valore che esse hanno, pronunciate da me, perché ho avuto tante volte occasione di dire che è troppo facile accettare tutto, ma quando io accetto una cosa, l'accetto con la convinzione di assumere un dovere. Quindi, in questo caso questo dovere non può andare oltre l'approfondimento del problema per trarne le conseguenti conclusioni. D'altra parte la Camera ha la sua iniziativa legislativa e quindi non si può dolere di eventuali ritardi del Governo in questa materia.

Circa l'altro ordine del giorno Re Giuseppina potrei dire che, in quanto raccomanda al Governo di assoggettare ad un esame ancor più penetrante di quello attualmente esercitato tutte queste istituzioni di beneficenza, il loro funzionamento, le loro deficienze, qualche volta le loro irregolarità (che ci sono, come la cronaca ci dice), questo ordine del giorno non solo è accettato come raccomandazione, ma — vorrei dire — non fa che sotto-

lineare un dovere del Governo che preesiste anche a questa raccomandazione.

Ma l'ordine del giorno (come sempre quando gli ordini del giorno provengono dai nostri simpatici avversari che pure hanno tanto collaborato all'elaborazione di questa legge) contiene tutta una serie di affermazioni polemiche che indulgono forse ad una rappresentazione troppo pessimistica della realtà. Questo mi crea quindi una certa difficoltà ad accettare l'ordine del giorno così com'è. Ripeto che l'ordine del giorno, in quanto sottolinea l'esigenza del massimo controllo su queste organizzazioni, viene incontro ad una esigenza che è anche del Governo e, perlomeno, certamente mia personale. In quanto invece contiene queste osservazioni di carattere polemico non è naturalmente accettabile dal Governo.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Giuseppina Re?

RE GIUSEPPINA. A mia volta sono perplessa, perché non credo che l'ordine del giorno porti il segno di una volontà polemica che da parte nostra non esisteva. Vorrei dunque sapere quali sono, secondo il ministro, le parti eccessivamente polemiche.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Prendo atto di questa dichiarazione e accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

RE GIUSEPPINA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi?

GUIDI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione che il ministro durante il suo intervento ha dichiarato di accettare.

Si dia lettura dell'articolo 1.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che operano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cacciatore, Luzzatto, Maria Alessi Catalano, Pigni, Alini, Basso, Bernardi, Sanna, Lami, Raia, Passoni e Menchinelli hanno presentato il seguente articolo 1-bis:

« L'articolo 293 del codice civile è abrogato ».

CACCIATORE. Rinuncio all'illustrazione, avendo già trattato l'argomento nel mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Goehring, Cannizzo, Valitutti, Giomo, Cocco Ortu, Cottoni, Cantalupo, Catella, Alesi, Taverna e Alpino hanno presentato il seguente articolo 1-bis:

« Il primo comma dell'articolo 294 del codice civile è abrogato.

Il consenso a successive adozioni deve essere dato dall'adottante e dai precedenti adottati ».

CANNIZZO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Abbiamo ritenuto, vista anche una campagna di stampa che c'è stata in proposito, di proporre che, anche nel caso di adozione ordinaria, sia possibile procedere ad adozioni successive. Però, siccome l'adozione ordinaria ha un carattere contrattuale, abbiamo ritenuto che in questo caso sia necessario anche il consenso dell'adottato.

PRESIDENTE. L'onorevole Zappa ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Il primo comma dell'articolo 294 del codice civile è sostituito dal seguente:

« È ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi ».

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo Zappa; contrario agli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cannizzo, mantiene l'articolo aggiuntivo 1-bis Goehring, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis Zappa accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del codice civile, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del codice civile.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: « Dell'adozione speciale ».

ART. 314/2.

(*Requisiti degli adottanti*).

L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

La differenza di età tra adottanti e adottando è almeno di venti anni e non superiore a quarantacinque.

ART. 314/3.

(Requisiti degli adottandi).

L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.

ART. 314/4.

(Condizioni per lo stato di adottabilità).

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni, del luogo ove si trovano, i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

ART. 314/5.

(Denuncia della situazione di abbandono).

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte

le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

ART. 314/6.

(Accertamenti sulla situazione di abbandono).

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà.

ART. 314/7.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti).

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

ART. 314/8.

(Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori della circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi la opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'adozione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6.

ART. 314/9.

(Convocazione dei genitori e parenti irreperibili).

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

ART. 314/10.

(Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità).

Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini ef-

fettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

ART. 314/11.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) la audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempite.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

ART. 314/12.

(Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità).

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

ART. 314/13.

(Giudizio sull'opposizione).

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle dedotte dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

ART. 314/14.

(Impugnazioni).

La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

ART. 314/15.

(Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

ART. 314/16.

(Sospensione della patria potestà).

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

ART. 314/17

(Cessazione dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

ART. 314/18.

(Revoca dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15.

ART. 314/19.

(Azione revocatoria dello stato di adottabilità).

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

ART. 314/20.

(Affidamento preadottivo).

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omissa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

ART. 314/21.

(Revoca dell'affidamento preadottivo).

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.

ART. 314/22.

(Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo).

I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

ART. 314/23.

(Proroga della durata dello stato di adottabilità).

In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall'articolo 314/1, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato.

ART. 314/24.

(Dichiarazione di adozione speciale).

Decorso un anno dall'affidamento preadottivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore provvede immediatamente con decreto all'adozione.

Il tribunale per i minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste al presente capo, omissa ogni altra formalità di procedura, decide nei seguenti termini « Si fa luogo o non si fa luogo all'adozione speciale ».

D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al terzo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.

ART. 314/25.

(Impugnativa del decreto di adozione speciale).

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comuni-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

cazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

ART. 314/26.

(Effetti dell'adozione speciale).

Per effetto della adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. La adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

ART. 314/27.

(Revocatoria della adozione speciale).

Il provvedimento che pronuncia la adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede la corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

ART. 314/28.

(Certificati anagrafici).

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Luzzatto, Maria Alessi Catalano, Pigni, Aliani, Basso, Bernardi, Sanna, Lami, Raia, Pas-

soni e Menchinelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

all'articolo 314/2, primo comma, sopprimere le parole: « fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed »;

all'articolo 314/2, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Qualora speciali circostanze lo consiglino, nell'interesse del minore, l'adozione è altresì consentita a persona non coniugata o vedova, o a persona coniugata separata dal coniuge, o comunque con lui non coabitante, tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle ragioni che hanno determinato la separazione o la sospensione della convivenza »;

all'articolo 314/4, primo comma sostituire le parole: « del luogo ove si trovano », *con le seguenti:* « del distretto nel quale si trovano »;

all'articolo 314/20, primo comma, dopo le parole: « entrambi i coniugi richiedenti », *aggiungere le seguenti:* « salvo le ipotesi del secondo comma dell'articolo 314/2 »;

all'articolo 314/20, ultimo comma, sostituire le parole: « di persone esperte o di istituti specializzati », *con le seguenti:* « dei suoi consulenti tecnici »;

all'articolo 314/27, terzo comma, sostituire le parole: « la Corte di cassazione », *con le seguenti:* « la Corte di appello ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di illustrarli.

CACCIATORE. Vorrei attirare l'attenzione della Camera sul contenuto del primo degli emendamenti da noi proposti, in quanto i due avverbi contenuti nel testo dell'articolo e che noi proponiamo di sopprimere potrebbero condurre a restrizioni nel campo dell'adozione speciale. Non credo che sia cosa poi tanto straordinaria e difficile poter educare ed istruire un figlio.

Rinuncio allo svolgimento del secondo emendamento e, quanto al terzo, si tratta di un semplice miglioramento tecnico per cui anziché di « luogo » mi sembra preferibile la dizione da noi proposta di « distretto ».

Con l'emendamento sostitutivo all'articolo 314/20 ultimo comma chiediamo che alle persone esperte o istituti specializzati, cui il testo della Commissione affida la vigilanza sull'affidamento preadottivo, si sostituiscano i consulenti tecnici, fra i quali rientrano anche le

assistenti sociali. Ne illustro brevemente la ragione.

Allorché ci si rivolge a « persone esperte », questo esperto può sottoporre a un severo interrogatorio il minore; gli può domandare se la mamma lo ha accompagnato o meno in chiesa, gli può domandare se il padre si è fermato con il bambino ad ascoltare un comizio politico di un determinato partito; gli può domandare se in casa si fanno discussioni filosofiche o politiche, e su quali questioni vertono queste discussioni. Le persone esperte non mi danno fiducia. Per questo io parlo di consulenti tecnici, che sono organi ausiliari della giustizia, previsti dal nostro ordinamento giudiziario, e pertanto ci danno piena fiducia. Tra questi consulenti tecnici sono comprese anche le assistenti sociali.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto i seguenti emendamenti:

All'articolo 314/2, inserire dopo il primo comma, il seguente:

« La presenza di figli legittimi, legittimati o adottivi è di ostacolo alla legittimazione per adozione. Tuttavia, qualora i coniugi che desiderano procedere a legittimazione per adozione ne facciano richiesta e adducano gravi ragioni, il tribunale dei minorenni, esperite indagini ed uditi personalmente i figli dei richiedenti, ove abbiano compiuto quattordici anni, può dispensare da questo impedimento »;

all'articolo 314/4, primo comma, dopo le parole: « mancanza di assistenza », aggiungere le seguenti: « non dipenda da indigenza dei genitori e comunque »;

all'articolo 314/22, quarto comma, dopo le parole: « di adozione speciale », aggiungere le seguenti: « o della domanda di revoca »;

all'articolo 314/24, sopprimere l'ultimo comma;

sostituire l'articolo 314/26 con il seguente:

« Con la legittimazione per adozione cessano i doveri del legittimato per adozione verso la famiglia di origine. Permangono invece, a favore del legittimato per adozione, i diritti successori ed alimentari nei confronti della famiglia di origine. Permangono pure i divieti matrimoniali e restano applicabili le norme penali fondate su rapporti di parentela.

I genitori legittimi o naturali del minore legittimato per adozione possono chiedere al tribunale dei minorenni che ha disposto la

legittimazione per adozione di essere autorizzati ad intrattenersi con lui non più di due volte al mese. Il tribunale vagliate le ragioni per cui fu dichiarato lo stato di abbandono, accertata la buona condotta dei richiedenti e sentiti i legittimanti e il legittimato, concede l'autorizzazione richiesta ove ritenga che essa possa essere data senza recare turbamento al naturale inserimento del legittimato per adozione nella famiglia dei legittimanti.

L'autorizzazione concessa può essere in qualunque momento revocata dal tribunale medesimo, nell'interesse del minore »;

sostituire l'articolo 314/27 con i seguenti:

ART. 314/27.

« Il decreto che pronuncia la legittimazione per adozione può essere revocato quando nei confronti del decreto stesso o della dichiarazione di stato di adottabilità che lo ha preceduto ricorrano i motivi di revocazione previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata in qualunque momento dal pubblico ministero. Può anche essere promossa da chiunque vi abbia interesse entro sessanta giorni dalla data in cui abbia avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede il tribunale con suo decreto, uditi i legittimanti e il legittimato per adozione. Il relativo decreto è iscritto in apposito registro e annotato a margine dell'atto di nascita colle modalità stabilite nell'articolo 18.

Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello nei trenta giorni dalla sua registrazione ».

ART. 314/27-bis.

« Il decreto che pronuncia la legittimazione per adozione può essere altresì revocato, su istanza del pubblico ministero, nell'interesse del legittimato per adozione, quando entrambi i legittimanti per adozione, o l'unico superstite di essi, siano stati dichiarati decaduti dalla patria potestà.

Esso può parimenti essere revocato, su istanza del pubblico ministero, nell'interesse del legittimato per adozione, quando per fatti sopravvenuti il perdurare del rapporto sia contrario al buon costume.

Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

La revoca, nel caso previsto dal secondo comma, estingue l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 564 del codice penale ».

ART. 314/27-ter.

« La legittimazione o il riconoscimento dell'adottato, da parte dei genitori naturali, precedente o successivo al decreto dell'adozione speciale, produce effetti soltanto al raggiungimento della maggiore età dell'adottato tranne che ai fini successori.

La legittimazione o il riconoscimento nel caso previsto dal comma precedente non attribuisce ai genitori che li operano diritti successori né alimentari nei confronti del figlio legittimato o riconosciuto.

Nei casi previsti dal primo comma, della legittimazione e del riconoscimento si prende nota negli atti dello stato civile su apposito registro, con modalità da stabilirsi con norme regolamentari, e l'annotazione a margine dell'atto di nascita viene effettuata soltanto al compimento della maggiore età dell'adottato »;

subordinatamente sopprimere nel primo comma le parole: « nei numeri 1, 2 e 6 ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di illustrarli.

LUCIFREDI. Del primo di questi due emendamenti ho già trattato ieri nel corso della discussione generale. Per il secondo emendamento mi auguro che non venga modificata la formula della « forza maggiore » di cui anche oggi il relatore e il ministro hanno parlato.

Comunque, in specificazione ulteriore, chiederei che si parlasse anche di non dipendenza da indigenza dei genitori.

Il terzo emendamento è di puro carattere tecnico. Pertanto non dovrebbero esservi difficoltà al suo accoglimento.

Gli altri emendamenti riguardano problemi di fondo, che ritengo di aver già illustrato nel mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valitutti, Cannizzo, Giomo, Cocco Ortu, Cottone, Cantalupo, Catella, Alesi, Goehring e Alpino hanno proposto, all'articolo 314/5, di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti ».

CANNIZZO. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Goehring, Cannizzo, Taverna, Giomo, Alpino, Cottone, Cocco Ortu, Cantalupo, Catella e Alesi hanno proposto all'articolo 314/24, ultimo comma, di sostituire le parole: « inferiore a tre anni » con le parole « inferiore a cinque anni ».

CANNIZZO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Desidero far presente agli onorevoli colleghi che durante i lavori della Commissione giustizia si parlò della opportunità di adeguare la legislazione italiana a quella francese. In Francia è stato previsto il termine di 5 anni per casi del genere. Sarebbe bene, anche per una certa uniformità nel diritto europeo, adeguarsi a quella legislazione. La mia battaglia in un primo momento, e me ne deve dare atto l'onorevole Zappa, si fermò sulla esclusione. Mi si potrà rispondere che vi sono i due anni, però quei due anni sono facoltativi e non obbligatori. Questo, insieme all'abbandono definitivo della famiglia originaria, è il punto centrale della legge; specialmente quando si sa che devono essere interpellati i figli che hanno raggiunto il quattordicesimo anno. Il bambino il quale è in uno stato di preaffidamento è già al sicuro e salvo nella famiglia che lo ha accolto. Quindi aspettare due anni in più o due anni in meno non toglie la tranquillità che il bambino non andrà in un ambiente ostile. Insisto sul mio emendamento. Qualora dovesse essere bocciato ovari almeno la coscienza di aver lottato per la sua approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Zappa ha proposto all'articolo 314/8, primo comma, dopo le parole: « o dei parenti », di aggiungere le altre: « tenuti agli alimenti ».

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Rinuncio allo svolgimento, poiché si tratta di un emendamento puramente formale.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

all'articolo 314/2, sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'età degli adottati deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando »;

all'articolo 314/13, secondo comma, sostituire la parola: « dedotte » con la parola: « indicati »;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

all'articolo 314/18, sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

« La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio, o su istanza del pubblico ministero oppure dei genitori, con decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e con le modalità stabilite dall'articolo 314/3.

Nel caso in cui sia stato disposto l'affidamento preadottivo devono essere sentiti anche i coniugi affidatari »;

all'articolo 314/20, terzo comma, dopo le parole: « affidamento preadottivo » inserire le seguenti: « è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed »;

all'articolo 314/27, sostituire il primo comma con il seguente:

« Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo ritira l'emendamento sostitutivo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 314/18.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

DELL'ANDRO, *Relatore.* Sono favorevole agli emendamenti del Governo, a quello Cacciatore sostitutivo all'articolo 314/4, primo comma, delle parole « del luogo ove si trovano » con le parole « del distretto nel quale si trovano », a quello Zappa ed a quello Lucifredi tendente ad aggiungere, all'articolo 314/22, quarto comma, dopo le parole « di adozione speciale » le parole « o della domanda di revoca ». Sono invece contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con il relatore, salvo che per l'emendamento subordinato Lucifredi all'articolo 314/27, per il quale mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento soppressivo, all'articolo 314/2, primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato.*)

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento inteso ad inserire, all'articolo 314/2, un comma dopo il primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato.*)

Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento inteso ad inserire, all'articolo 314/2, un comma dopo il primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUCIFREDI. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato.*)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 314/2.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, sostitutivo all'articolo 314/4, primo comma, delle parole « del luogo ove si trovano », con le altre « del distretto nel quale si trovano », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato.*)

Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 314/4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato.*)

Onorevole Cannizzo, mantiene l'emendamento Valitutti, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 314/5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zappa, aggiuntivo, al primo comma dell'articolo 314/8, dopo le parole « o dei parenti », delle altre: « tenuti agli alimenti », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, sostitutivo, all'articolo 314/13 secondo comma, della parola « dedotte » con l'altra: « indicati ».

(È approvato).

L'emendamento Cacciatore ed altri, aggiuntivo al primo comma dell'articolo 314/20, è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 314/20, dopo le parole: « affidamento preadottivo », delle seguenti: « è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed ».

(È approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento sostitutivo all'ultimo comma dell'articolo 314/20, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Insisto.

RE GIUSEPPINA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RE GIUSEPPINA. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Cacciatore, poiché condivide le ragioni che lo hanno ispirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 314/22, dopo le parole: « di adozione speciale », delle altre: « o della domanda di revoca », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Lucifredi soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 314/24 è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Onorevole Cannizzo, mantiene l'emendamento Goehring, di cui ella è cofirmatario, sostitutivo all'ultimo comma dell'articolo 314/24, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 314/26 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento principale interamente sostitutivo dell'articolo 314/27, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione separata dei tre articoli proposti con l'emendamento sostitutivo; se il primo di essi sarà respinto, gli altri due si intenderanno preclusi.

Pongo in votazione il primo dei tre articoli.

(Non è approvato).

Gli altri due articoli proposti con l'emendamento sono pertanto preclusi.

Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento subordinato, soppressivo al primo comma dell'articolo 314/27, sul quale la Commissione si è dichiarata contraria e il Governo si è rimesso all'Assemblea?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, inteso a sostituire il primo comma dell'articolo 314/27 con il seguente:

« Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrono tutte le condizioni previste dal presente

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1967

capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione ».

(È approvato).

L'emendamento Cacciatore ed altri, sostitutivo al terzo comma dell'articolo 314/27, è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 3 con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Gli onorevoli Goehring, Alesi, Taverna, Cannizzo, Alpino, Giomo, Catella, Cocco Ortu e Cantalupo hanno proposto il seguente articolo 3-bis:

« Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

L'ufficio di stato civile del comune di residenza dei coniugi adottanti al momento della legittimazione per adozione deve trascrivere negli appositi registri, assieme alla copia autentica del decreto previsto dall'articolo 314/24, il certificato di nascita rilasciato dallo Stato di origine del minore accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare competente o da un traduttore ufficiale ».

CANNIZZO. Chiedo di illustrare io questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Desidero richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sul caso dell'adozione di un cittadino straniero. Bisogna effettivamente dire che, nonostante che la nozione provenga dal codice civile, sia *stricto sensu* civilistica; non possiamo trascurare il fatto che l'adottato, inglese o francese, che deve andare ad abitare nella casa dei genitori, non possa accettare la cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è favorevole al primo comma, contraria al secondo. Quindi chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cannizzo, mantiene l'articolo aggiuntivo 3-bis Goehring, di cui ella è cofirmatario, e di cui la Commissione e il Governo accettano solo il primo comma ?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Goehring.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento Goehring.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4, ultimo della proposta di legge.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Analogha facoltà è consentita nei confronti di chi a tale data è già adottato a sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto di aggiungere (salvo coordinamento) i seguenti commi:

« È necessario, altresì, l'assenso del coniuge del legittimando per adozione.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.

Per gravissimi motivi la Corte di appello può sostituire la propria autorizzazione con decreto motivato in camera di consiglio ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFREDI. Questo articolo non è inserito nella disciplina permanente dell'adozione speciale. Esso contempla soltanto la situazione di chi, essendo già stato adottato con la vecchia procedura dell'adozione normale, attraverso questa disposizione transitoria può passare alla adozione speciale. Ora, io concordo con quanto è detto nei primi commi dell'articolo — è uno dei punti della legge sui quali sono d'accordo

— però mi sembra che sia necessario, per completare la norma e darle una sua logica, quando una persona, che è stata adottata con l'adozione normale, debba passare all'adozione speciale, anche l'assenso del coniuge e dei genitori perché questa innovazione notevole possa verificarsi. Non è più il caso del bambino, ma è il caso anche della persona che ha 30 o 40 anni.

Questi tre commi che ho proposto riproducono in sostanza altrettante parti della originaria proposta di legge dell'onorevole Maria Pia Dal Canton. Chiedo pertanto niente altro che il ripristino di quelle norme, che mi sembrano necessarie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 4?

DELL'ANDRO, Relatore. La Commissione è favorevole al primo e al secondo comma e contraria al terzo. Nel primo comma però la dizione: « del legittimando per adozione » dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « dell'adottando per adozione speciale ». Infatti, così come esso è formulato, non riproduce esattamente il concetto che vuole esprimere.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è favorevole al primo comma, nella dizione proposta dalla Commissione. Esprimo invece qualche dubbio in merito al secondo comma, per il quale mi rimetto all'Assemblea. Sono infine contrario al terzo comma, perché è fuori del sistema.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lucifredi, accetta la modifica proposta dalla Commissione al primo comma del suo emendamento?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mantiene gli altri due commi, per il primo dei quali la Commissione è favorevole e il Governo si è rimesso all'Assemblea, mentre per il secondo Governo e Commissione si sono dichiarati contrari?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voteremo l'emendamento per divisione.

Pongo in votazione il primo comma, così modificato dalla Commissione con il consenso del presentatore:

« È necessario, altresì, l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(Non è approvato).

GUIDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Come ha detto nella seduta di ieri l'altro la onorevole Giuseppina Re, noi voteremo a favore di questa proposta di legge per il suo positivo contenuto e per le affermazioni che in essa sono fatte, consci che alla sua affermazione abbiamo contribuito attraverso un ampio dibattito.

Le riforme che questo provvedimento sollecita e gli obiettivi che esso si propone di realizzare ci trovano perfettamente consenzienti. Siamo stati del resto partecipi delle preoccupazioni che sono emerse nel corso della discussione e penso che si possa ben affermare, soprattutto dopo la votazione di questi articoli e dei relativi emendamenti, che questa proposta di legge non ha davvero avuto un cammino facile e non è andata avanti in un clima di idillio, cosa che fino alla seduta di ieri l'altro non sembrava potesse verificarsi.

Crede che l'onorevole ministro abbia fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché questa proposta di legge ha conosciuto momenti particolarmente drammatici nel corso del dibattito, tanto che talvolta è stata addirittura in forse. Noi vogliamo qui sottolineare il ruolo che abbiamo esercitato nel momento in cui la stessa onorevole collega presentatrice di questa proposta sembrava accogliere taluni elementi diversi dalla stessa impostazione che aveva dato al suo provvedimento: siamo stati noi allora a sollecitare che quei contenuti fossero mantenuti e potessero prevalere.

D'altro canto, alcune esitazioni ed incertezze hanno dimostrato quanto importante sia stato il ruolo unitario che noi abbiamo esercitato nell'attuale schieramento.

Io credo, signor Presidente, che, malgrado ciò, sia doveroso affermare che questa legge corre alcuni rischi, anche sotto il profilo di una interpretazione che possa ridurre la portata della legge stessa. Abbiamo già sentito, del resto, nel corso della discussione adombrare ad esempio la possibilità che non si dichiarino lo stato di abbandono nell'ipotesi che vi sia un puro collegamento epistolare con il genitore, il quale magari abbia dimostrato concretamente il proprio disinteresse nei confronti della prole. Cioè, c'è tutta una tendenza che

si orienta nel senso di ridurre la sfera di applicazione dello stato di abbandono e quindi del raggio di operatività della stessa legge. Questo credo sia uno dei pericoli che dovremo tener presenti e che certamente l'interprete della legge dovrà tener presenti se si vogliono attuare quelli che sono stati gli orientamenti dello stesso legislatore.

Io non mi dilungo su quelle che sono state le obiezioni e le risposte alle obiezioni. Certo abbiamo avuto qui un confronto di impostazioni e non a caso sono emersi determinati orientamenti organici di opposizione alla legge stessa. Praticamente si è avuta una opposizione che si collega ad una visione dei problemi fondata sulla legge del sangue. Questo in definitiva è il senso e il valore dell'opposizione; una opposizione organica, se volete, collegata anche ad orientamenti storici, cioè ad una concezione della famiglia che ricorda molto la famiglia di tipo giustiniano, la famiglia cioè presentata attraverso le famose novelle 218 e 227, che poi sono la traduzione della affermazione della prevalenza dello *ius sanguinis*. E del resto apparsa, nelle parole dei colleghi che tenacemente hanno sviluppato una opposizione a questa legge, una impostazione della famiglia fondata sul patrimonio più che sui sentimenti.

Certo, onorevoli colleghi, noi siamo sensibili alle affermazioni che il relatore poc'anzi ribadiva, cioè i valori di questa legge, il valore soprattutto fondato sulla famiglia degli affetti, sulla famiglia dei sentimenti. Questo è un aspetto essenziale e fondamentale. Sottolineiamo, anzi, come questo sia un punto di incontro dei più significativi di tutto uno schieramento di ispirazione socialista con una parte dello schieramento cattolico.

Ho già detto che questi sono aspetti che certo devono essere valorizzati, anche se tendiamo ad affermare che su questi terreni e su questo dibattito non sempre vi è stato l'idillio, anzi spesso vi sono stati la differenziazione, lo scontro, una faticosa ricerca di una impostazione unitaria.

Certo è importante, credo, che si affermi nella stessa relazione alla legge come la carenza di famiglia produce spesso squilibri di ordine sociale. Abbiamo, quindi, questa affermazione della famiglia come centro di vita e di irradiazione sociale. Credo che questo sia uno degli elementi che devono essere tenuti presenti nel corso dell'intera riforma. Credo che se una coerenza vi sarà, questa non potrà non portare a vedere la famiglia come una realtà sociale, non come una impostazione che sia relegata in una sfera metafisica, non

come una impostazione che non tenga conto dei problemi vivi, per cui si afferma l'esigenza di far sì che la famiglia si sviluppi e di prendere anche atto di determinate separazioni quando sono irreparabili.

Questo, in definitiva, è il senso e il valore di una visione della famiglia reale che, secondo noi, deve avanzare e deve anche affermarsi nell'intera legislazione. Ho già detto che l'elaborazione di questa legge non è stata un idillio. Non lo sarà nemmeno l'interpretazione e neanche la stessa attuazione della legge. Noi abbiamo sentito anche toccanti e, se volete, patetici richiami al giudice che dovrà interpretare la legge. Ma noi riteniamo che certo il problema sia assai più complesso. Non si tratta, onorevole Reale, di pentimenti, come ella ha detto rivolgendosi alla collega Giuseppina Re: si tratta della consapevolezza di alcuni limiti oggettivi della legge, per cui sarebbe un errore non intervenire per disincantare circa la portata e l'efficacia della stessa legge. Questa legge, cioè, ha soprattutto questa caratteristica: che affida al magistrato, e a un'ampia sfera di valutazione discrezionale del magistrato, l'applicazione della legge medesima, perfino a proposito dei termini, perfino a proposito dell'interpretazione dello stato di abbandono; l'affida in tutti i suoi stadi e anche nel suo meccanismo che è innegabilmente un meccanismo complicato, immaginoso, quale risulta dai vari articoli.

Noi dobbiamo dirlo con grande schiettezza: proprio perché siamo convinti assertori di certi valori, dobbiamo mettere in guardia coloro che si attendono molto da questa legge. Dobbiamo dichiarare che tutti gli obiettivi non saranno raggiunti proprio perché vi è un grosso limite. Noi parliamo di affidare questa legge all'ordinamento giudiziario, al magistrato, ma conosciamo le questioni, i problemi, i nodi che sono di fronte a noi. Da poco è stata pronunciata la relazione del procuratore generale alla inaugurazione dell'anno giudiziario, e una constatazione si impone: assistiamo al fatto che sono diminuiti gli affari giudiziari, ciò malgrado è aumentata la pendenza degli stessi, il che vuol dire che questo meccanismo giudiziario, già così lento, in crisi, è divenuto ancora più lento, è ancora più in crisi.

Orbene, se noi teniamo presenti le preoccupazioni giuste espresse dal relatore circa l'esigenza di un intervento tempestivo — si è fatto riferimento perfino a studi, a saggi di esperti che sottolineano la necessità di un inserimento sollecito dell'infante, del bimbo nella compagine familiare — e consideriamo i rit-

mi così lenti del meccanismo della giustizia, comprendiamo che qui certo si apre un contrasto, un'antitesi, avvertiamo che certamente questo è il lato più debole, più serio, più esposto.

Noi lo diciamo, signor Presidente, onorevole ministro, perché quando si pone — ed è inevitabile — il problema di affidare l'attuazione di una legge alla magistratura (lo si pone oggi a proposito della legge relativa all'adozione speciale dei bambini abbandonati, lo si porrà — noi ci auguriamo in termini totalmente diversi — a proposito della riforma dell'ordinamento familiare) questo problema del giudice emerge con tutta la sua forza.

Onorevole Reale, noi abbiamo espresso con grande schiettezza le nostre riserve, le nostre osservazioni, le nostre critiche aperte nei confronti del progetto di legge che ella ha recentemente presentato. E una critica di contenuto, certo: noi non esitiamo a dire che manca nel progetto l'elemento di fondo essenziale, cioè una scelta precisa a proposito del regime del vincolo; e ci riferiamo apertamente, senza reticenze, alla necessità di adottare una disciplina che preveda determinate ipotesi di scioglimento del matrimonio quando appunto impossibile è diventata l'unione, quando è ormai irreparabile il substrato unitario del matrimonio. Noi siamo sensibilissimi al problema dell'unità familiare: ne siamo gli esaltatori. Con questa legge dimostriamo anche chiaramente di sostenere una visione della famiglia largamente etica, perché questo è il valore di questa legge. Ma proprio per tale motivo, quando vi sono divisioni insuperabili, è necessario operare perché nuovi centri familiari sani possano sorgere a potenziamento della famiglia, dell'istituto familiare. Questo punto manca, certo. Ma anche quando andiamo a vedere tutta una serie di aspetti della riforma-stralcio, noi constatiamo che vi è un appello al giudice, ed è impossibile allora non porsi il problema di una riforma...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Guidi, ella non ha un interlocutore perché io non posso parlare: ella sta facendo la critica ad un disegno di legge che nessuno o quasi nessuno conosce e rispetto al quale io non posso replicare.

GUIDI. Certamente io faccio un cenno critico a un disegno di legge i cui contenuti sono stati largamente anticipati dalla stampa, per cui non si può certo dire che sia ignoto alla maggior parte dei membri del Parlamento. Indubbiamente ancora non è un atto ufficiale, non è stato stampato, ma chi non co-

nosce la portata di queste proposte? Ma forse che in Commissione non abbiamo discusso tante volte, non abbiamo rilevato che è stato oggetto di un dibattito sulla stampa?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A suo tempo lo vedremo.

GUIDI. Certamente è un dialogo sempre desiderabile, visto che il dibattito su questo terreno si è sviluppato anche in termini di dialogo.

Ma, dicevo, onorevole ministro, proprio a conferma di quello che stavo affermando, che il problema del giudice, della riforma dello ordinamento giudiziario, diventa un tema centrale, fondamentale, che rischia di compromettere anche una legge sostanzialmente buona come questa, se non si ha una magistratura sensibile, che sappia inserirsi in questo nuovo clima. Non operando tale riforma noi sommeremo ad una crisi, la crisi stessa della magistratura, cioè inseriremo un magistrato che certo non potrà essere sensibile ai problemi della famiglia così complessi e così particolari.

Giudice familiare, abbiamo detto, onorevole ministro. Cioè, noi intendiamo non tanto di sovrapporre il carico della funzione della giustizia ad un organismo così sensibile come la famiglia, ma pensiamo ad un giudice che sia il sollecitatore, l'amichevole compositore, lo stimolatore di determinate soluzioni. Per questo certamente pensiamo anche ad una qualità diversa, direi, nell'esercizio di una funzione che pure è funzione giurisdizionale. Ecco perché noi pensiamo che sia importante aprire questo discorso. Certo, sul giudice familiare si apre un importante problema. Ella stesso, onorevole ministro, ha detto di riconoscere la nostra richiesta, di porre allo studio il problema. Ma bisogna pensare anche all'intero problema della riforma dell'ordinamento giudiziario, un tema che ha stentato a camminare. E qui non si dica che è un tema che ci trova impreparati. Da quattro anni, poniamo questo problema, direi fin dalle prime battute di questa legislatura. Noi abbiamo detto: badate che il problema del giudice, della riforma dell'ordinamento giudiziario è essenziale, pregiudiziale alla riforma degli stessi codici. Questo è stato il nostro discorso chiaro e schietto. Oggi certo non dovete dolervi o criticare noi se le cose sono andate come sono andate con una commissione affidata alle cure di Tavolaro. Riconosco, onorevole ministro, che ella non ha colpa di questo, fu il suo predecessore, ma pure è stata mantenuta questa situazione. E se oggi arri-

viamo ormai all'ultimo scorcio della legislatura senza che il Governo abbia presentato nemmeno un disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, indubbiamente qui ci sono serie responsabilità.

Ecco perché dico che questa riforma, pure buona, che contiene l'affermazione di valori che noi abbiamo contribuito a far sì che prevalessero, ha i suoi limiti però nell'assenza di riforme essenziali che possono viceversa esaltarne e darne anche gli stessi strumenti.

Certo, onorevoli colleghi, quando si fa riferimento al giudice e alla sua interpretazione non si può non fare riferimento anche all'esigenza di una nuova legislazione familiare. Noi qui affermiamo con chiarezza che deve prevalere la famiglia degli affetti e dei sentimenti, ma certo l'attività dell'interprete non potrà non essere seriamente condizionata da una struttura dell'ordinamento familiare, da alcuni vizi capitali che esistono, che sono esattamente il contrario, che vanno esattamente nella direzione dei contenuti che l'onorevole Lucifredi sosteneva con tanta fermezza e con tanta opposizione rispetto ai contenuti innovatori di questa legge stessa. Certo, c'è un problema che è aperto. Noi siamo lieti di questo esperimento interessante che ha visto schierate forze innovatrici. Sappiamo che esistono contraddizioni. Noi non presentiamo questo come il preludio a una possibile trasformazione dell'ordinamento familiare nel senso tranquillo e, direi, automatico. Sappiamo che ci sono ancora elementi seri che ci dividono, che ci sono anche contraddizioni. Vi è certo la sensibilità che abbiamo apprezzato, che abbiamo rilevato in una parte importante del vostro gruppo. Credo che ciò abbia servito a coagulare questo sforzo. Sappiamo che vi sono però anche contraddizioni a proposito della visione dell'ordinamento familiare; sappiamo che ad un certo punto, ad un certo livello, si invocano concezioni, se volete, metafisiche, che dovrebbero servire a far sì che la riforma dell'ordinamento familiare non sia affrontata nella sua pienezza, non siano affermati determinati valori di autonomia, di indipendenza, di formazione autonoma, direi, della personalità umana, non sia affermata la famiglia reale, quella famiglia dei sentimenti che oggi è affermata a questo livello, ma che non può non essere estesa nel suo significato più ricco e nella sua terminologia più feconda. Ecco perché, onorevoli colleghi c'è un lungo tratto di strada da percorrere, che sarà certo fatto di scontri (io non voglio qui gabeliare l'unità a questo livello come un'intesa di carattere generale),

che comunque dovrà far progredire la soluzione di certi problemi.

Noi l'abbiamo detto con chiarezza a tutti i livelli: quello del regime del vincolo è un tema che dovrà essere affrontato, è un tema di democrazia che desideriamo discutere anche con una notevole parte del movimento cattolico. Perciò ritengo che un lavoro di penetrazione, di dibattito debba aprirsi fin dai prossimi giorni in relazione ai progetti di legge che sono di fronte a noi.

Tuttavia, non esitiamo ad affermare, con la massima schiettezza, che occorre una chiarificazione. In tal modo credo di rispondere ad una parte delle osservazioni del ministro, il quale parlava di ostilità nei confronti del disegno di legge ora presentato alla Camera — credo che a questo si riferisse — ed affermava che non poteva essere messa in causa la sua buona fede, avendo egli presentato al Consiglio dei ministri il disegno di legge stesso nel giugno 1965. È necessario operare una differenziazione. Altrimenti il discorso diventa oscuro, difficile e ricco di equivoci. Onorevole Reale, non pongo in discussione la sua buona fede, forse neppure la sua intenzione di condurre avanti un certo tipo di riforma dell'ordinamento familiare. No, la questione è politica: si tratta di considerare i propositi dell'onorevole Reale nel quadro della compagine del centro-sinistra, con tutte le sue spinte e contospinte, con tutte le sue forze interne, comprese le componenti alla Lucifredi. Sta di fatto che dal giugno 1965 ad oggi quel disegno di legge è rimasto bloccato in sede di Consiglio dei ministri. E allora come ci si può scandalizzare?

Auspico, pertanto, un discorso aperto e franco su tali aspetti, in riferimento non al galantomismo di un ministro su cui non si discute, ma ad una linea politica che deve risultare inequivoca. Oggi, dopo oltre un anno e mezzo, si dà una spinta a questa riforma perché si vuole che funzioni da calamita nei confronti della proposta di legge relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio. Questa è la sua vera funzione, questo è l'obiettivo effettivo e reale che ci si prefigge e che si accompagna (consentitemi di dirlo, colleghi del gruppo socialista) ad episodi più spiacevoli, ad espedienti poco commendevoli, come il trasferimento di un collega da una Commissione ad un'altra. L'elemento centrale e fondamentale sta appunto in tale tentativo di insabbiare una proposta di legge su cui il paese chiede una scelta precisa della quale la Camera non può non considerarsi debitrice.

Abbiamo voluto intonare la nostra dichiarazione di voto sulla proposta di legge in discussione in questa chiave, direi, proprio perché l'approvazione del provvedimento è caratterizzata dal momento in cui si è svolta la discussione. Si tratta di una legge stralcio, che tuttavia coincide con un più ampio dibattito in Parlamento e nel paese. Ecco perché la nostra dichiarazione di voto non poteva non tenere conto anche di tali problemi, strettamente collegati a riforme strutturali dell'ordinamento familiare.

La discussione di questa proposta di legge costituisce una grande esperienza, che dimostra anche l'esistenza di possibilità concrete di incontri su determinate riforme dell'ordinamento della famiglia e dello Stato. Ricordo che si è avuto un dibattito a proposito della riforma del codice di procedura penale. Certo, lì i dissensi nostri sono più marcati, vi sono insufficienze più larghe (per quanto non si possa istituire un paragone tra leggi così profondamente diverse, come quella che stiamo per approvare e quella per la riforma del codice di procedura penale). Però, sull'importantissimo tema della riforma del codice di procedura penale si sono manifestate singolari e importanti coincidenze, si sono costituiti schieramenti importanti, che hanno consentito il miglioramento dell'iniziale testo governativo. È certo una esperienza ricca di insegnamenti, che dev'essere meditata, anche se (mi ricollego a quanto dicevo poc'anzi) questa conquista unitaria è stata frutto di un travaglio, che per altro non si è ancora concluso. E di analogo travaglio è testimonianza la presente proposta di legge.

Con questo spirito, onorevoli colleghi, votiamo il provvedimento, che riafferma i superiori valori etici della famiglia e l'esigenza di ribadire il valore della famiglia come essenza e strumento sociale, soprattutto in riferimento alle riforme che essa sollecita e anche in riferimento allo schieramento che ha consentito il raggiungimento di tale conquista. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FORTUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giustamente il relatore, onorevole Dell'Andro, nell'illustrare la proposta di legge che ci accingiamo a votare ha sottolineato che in Italia più che negli altri paesi del mondo esiste un gran numero di minori abbandonati, cui urge provvedere; ed esat-

tamente tra i minori abbandonati ha individuato, accanto agli orfani e agli indigenti, la fondamentale categoria degli illegittimi: circa 180 mila assistiti nel 1960. Ritengo che l'aumento di 20 mila all'anno non sia cifra che ci possa indurre a sottovalutare il problema.

Concordiamo con il relatore sul fatto che la miseria, l'arretratezza e talvolta l'insensibilità dei genitori concorrono a creare tale desolante situazione; e anche concordiamo con l'onorevole Dell'Andro quando indica un complesso di altre cause determinanti. L'esame di tutte le cause e l'individuazione dei rimedi è un obbligo ormai indilazionabile.

Per noi socialisti, in tale indicazione si colloca con precisione l'attuale crisi della famiglia, crisi profonda collegata intimamente con il fenomeno dell'alto numero degli illegittimi nel nostro paese. Crisi registrata anche nella recente dichiarazione del procuratore generale della Repubblica di Milano, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per quanto concerne le cause matrimoniali, nel 1966 — dice il procuratore generale — i tribunali del distretto di Milano hanno registrato 1.568 processi nuovi, dei quali oltre un terzo per separazione consensuale. Per comprendere la gravità del sintomo di questi dati — continua il procuratore generale — basta dire che nel 1960 i procedimenti sopravvenuti furono soltanto 741. Dunque, nello spazio di 6 anni le cause di separazione personale si sono raddoppiate.

La crisi dell'attuale struttura familiare non poteva essere più crudamente sottolineata anche se, contestualmente e con discutibile senso di opportunità, il magistrato ha affermato di non ritenere possibile l'inserimento nel nostro diritto positivo dell'istituto del divorzio quale rimedio alle rotture così manifestatesi, senza modificare i patti lateranensi, modifica che, a suo dire (ed è mi pare anche la tesi dell'onorevole Almirante), potrebbe avvenire solo o con l'accettazione da parte della Chiesa o attraverso un procedimento di revisione costituzionale.

Mentre proprio su questo punto la Commissione affari costituzionali deve in questi giorni pronunciarsi, non era opportuno né corretto sostenere in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario una tesi a nostro parere manifestatamente infondata o, se si vuole, così scopertamente di parte, così come in questa dichiarazione di voto non è possibile aprire un dibattito che invece dovrà svolgersi ampiamente esaminando altre proposte di legge.

Noi socialisti sottolineiamo il fatto che o per ragioni sociali o per carenza morale o, come noi riteniamo, anche per una arcaica concezione del diritto familiare, basata sul mito dell'indissolubilità del matrimonio, si sono prodotte le conseguenze disastrose che stanno alla base dell'attuale discussione e spingono, per un settore limitato ma importante, a provvedere con la legge in esame.

Il particolare punto di vista della proponente, onorevole Maria Pia Dal Canton, che prevede la legittimazione per adozione a favore dei minori in stato di abbandono, non risolve e certamente non voleva risolvere tutti i gravissimi problemi dei figli illegittimi ed il loro intollerabile stato di cittadini di seconda classe. Il problema rimane irrisolto, gigantesco e urgente; dovrà dunque essere affrontato nel paese e nel Parlamento. Possibilmente chiediamo che questo avvenga discutendosi separatamente il disegno di legge sulla riforma del diritto di famiglia, presentato dal ministro Reale, e la proposta di legge di iniziativa parlamentare su alcuni casi di scioglimento del matrimonio.

Nel quadro ridotto, se pur toccante e umano, dei minori abbandonati, la legittimazione per adozione è senz'altro uno dei rimedi più validi, che è bene sia assunto celermente a dignità di legge della Repubblica. Il minore cresciuto senza il calore e l'affetto della famiglia presenta tare psicologiche di grave rilievo. Quando i genitori naturali non abbiano adempiuto i loro doveri, è giusto ed umano che una nuova famiglia accolga e cresca questi figli incolpevoli.

Esattamente è qui indicata la labilità del vincolo naturale laddove non ne seguano responsabilità permanenti a cura del minore. Giustamente, sottolineo io, il diritto con le sue norme sopravviene a lenire le conseguenze di una deplorabile ma constatata distorsione degli obblighi naturali.

Concordo con il relatore laddove sostiene che non è l'adozione a travolgere la patria potestà bensì una situazione precedente, che non dovrebbe consentire l'esercizio di situazioni giuridiche subiettive poiché il diritto dei genitori è un diritto-funzione, che si giustifica cioè con il soddisfacimento dei doveri relativi. Questa affermazione, onorevole relatore, è senz'altro valida. E credo che i corollari logici dovranno conservare la loro validità anche quando si discuterà direttamente dei coniugi e del matrimonio.

Il gruppo del PSU, ritenendo che i criteri che presiedono all'adozione speciale siano nel complesso soddisfacenti e che il testo

approvato nei singoli articoli sia tale da essere accettato da tutti per la sua rispondenza ad una necessità soggettiva del nostro paese, voterà perciò a favore della proposta di legge. (*Applausi a sinistra*).

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Il gruppo del MSI ha dimostrato con molta chiarezza la volontà di recare un apporto per il perfezionamento e l'approvazione del presente provvedimento, soprattutto con la battaglia condotta in Commissione dal collega Galdo e con interventi degli onorevoli Santagati e Galdo.

Pur annunciando il nostro voto favorevole, dobbiamo dichiarare di non essere affatto sereni. La nostra serenità è scomparsa ieri sera, quando la maggioranza, per motivi facilmente intuibili, ha voluto stroncare con un voto una discussione approfondita e iniziata con molta ampiezza. Nessuno negherà che siamo stati costretti ad una fine precipitosa della discussione proprio da quel voto, che ha incontrato dissensi anche in seno ai gruppi di maggioranza.

Noi desideriamo che questa proposta di legge sia approvata, ripetiamo però che non siamo sereni. Nessuno dei colleghi della maggioranza ritengo possa esserlo di fronte a due problemi, che sarebbero stati risolti soltanto se fossero stati accolti gli emendamenti dell'onorevole Lucifredi. Nonostante che il nostro gruppo avesse presentato in Commissione una serie di emendamenti, si è ritenuto opportuno non ripresentarli in aula nella speranza che, non essendo presentati dal nostro gruppo, potessero trovare accoglimento con un voto unanime, almeno della democrazia cristiana, sugli emendamenti Lucifredi, che noi abbiamo appoggiato.

Non siamo dunque sereni e non lo sarete anche voi, colleghi della maggioranza, di fronte al gravissimo problema dell'adozione in presenza di figli legittimi, questione che non è stata sufficientemente approfondita. Il relatore ha constatato anche stamani quale trattamento abbiano avuto i nostri emendamenti. Per il problema dell'adozione in presenza di figli legittimi, nessuno ha pensato che si tendeva a tutelare l'interesse non tanto dei figli legittimi, che hanno il diritto a vederlo tutelato, ma soprattutto l'interesse dell'adottato, che fatalmente finirà per sentirsi estraneo ad un nucleo familiare che comprenda figli legittimi. Questo è il nostro turbamento. Noi

voteremo a favore, ma abbiamo il diritto di manifestare questo nostro turbamento.

Condividiamo il fine della legge, essendo chiaro che essa, per fortuna, rappresenta la prosecuzione di un indirizzo già contenuto nei codici, prosecuzione che avevamo auspicato e siamo lieti di vedere attuata; una prosecuzione iniziata con l'evoluzione dell'istituto dell'adozione e poi di quello della affiliazione, come ieri giustamente ricordava l'onorevole Santagati. Temiamo, però, che l'adottato finisca fatalmente per essere estraneo in un nucleo familiare già unito da un vincolo che nessuna legge scritta può superare.

Credo che nessuno di noi sia sereno di fronte all'altro gravissimo problema rappresentato dalla cessazione totale dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine. Non si è pensato che, a un certo punto, potrebbe essere l'adottato stesso a sentire il bisogno di intrattenere rapporti con la sua famiglia d'origine. Approvando un emendamento presentato dall'onorevole Lucifredi avremmo potuto ovviare a inconvenienti di questo genere.

Queste perplessità e questi turbamenti restano in noi, per cui ci auguriamo — pur confermando il nostro voto favorevole — che l'altro ramo del Parlamento, preso atto della precipitazione con la quale si è voluto concludere una discussione che invece è stata così ampia in sede di Commissione, voglia apportare alla legge, che lo merita, le modifiche ritenute anche da noi più opportune. (*Applausi a destra*).

CANNIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore della proposta di legge. Tuttavia anche noi esprimiamo perplessità, che ho qui avuto modo di illustrare ieri e che torno a manifestare in questa sede.

Do atto a tutti i componenti della Commissione, a qualunque gruppo essi appartengano, della enorme mole di lavoro che si è fatto; ritengo che non vi siano stati motivi particolari di parte che abbiano indotto i singoli commissari a presentare emendamenti. Ritengo che non vi sia stata nella discussione opposizione, né reazione, né punte avanzate; si è sempre cercato di stabilire e tutelare l'interesse del minore.

Su due punti i contrasti sono stati più accentuati: quello dell'adozione in presenza di figli legittimi e quello riguardante la rot-

tura definitiva dei rapporti con la famiglia di origine.

Ci è stato detto che nel codice del 1865 si tenne fermo il principio dell'adozione, così come era stato voluto dal legislatore francese. Devo accettare questa affermazione, perché non posso smentire il codice del 1865; però devo dire che le condizioni del 1967 sono completamente diverse da quelle del 1865, non solo quanto all'adozione, ma anche per tutto il diritto familiare, senza alcuna esclusione.

Onorevole Guidi, debbo dirle che io credo ai vincoli del sangue; è un vincolo di natura che non può essere sostituito da alcun altro rapporto artificiale. E ci credo perché se non avessimo la forza di credere che ci perpetuiamo attraverso la generazione dei nostri figli, allora la nostra fede nell'avvenire sarebbe perduta. Le fonti stesse della vita diverrebbero sterili, se si dovesse andare sempre alla ricerca di figli altrui per introdurli in una famiglia artificiale. Alla famiglia artificiale, che può giustificarsi per scopi altamente umanitari, preferisco sempre la famiglia naturale fondata sui vincoli del sangue. Qualunque possano essere le idee sull'origine del matrimonio, onorevole Guidi, qualunque possano essere i testi che ella condivide ed io non condivido, torno ad affermare la validità dei vincoli del sangue.

Ma quando il vincolo del sangue non basta a fare rispettare al genitore i doveri, che gli competono, di educare ed assistere i figli, bisogna prenderne atto ed intervenire. Con questo provvedimento non determiniamo lo sfacelo delle famiglie naturali, ma constatiamo che quando in alcune lo sfacelo già è avvenuto dobbiamo preoccuparci delle sorti della prole innocente. Ecco perché ammetto, onorevole Guidi, come necessità, in armonia con quanto ha affermato l'onorevole Reale, che il punto essenziale del provvedimento è proprio quello della rottura definitiva con la famiglia di origine, dolorosa quanto volete, ma ineluttabile.

Altra cosa è invece l'adozione in presenza di figli legittimi. In questo caso molte questioni potrebbero sorgere ad ogni pie' sospinto, come ho accennato ieri. Una di esse può essere rappresentata, ad esempio, dal regime concordatario, dalla diversa valutazione che potrà fare, ai sensi del diritto canonico, la Chiesa in materia di matrimonio tra sorella e fratello adottivi. La Chiesa non riconoscerà mai come fratelli consanguinei questi giovani. In tal caso, salve le dispense necessarie, noi potremmo avere un valido matrimonio canonico fra fratelli e sorelle adottivi. Sono preoc-

cupazioni che sollevo e che per altro non ho esaminato a fondo. Questo vincolo potrebbe anche considerarsi un impedimento dirimente che noi creiamo civilmente. Va notato anche che poiché, *stricto sensu*, la famiglia artificiale che noi instauriamo è creata dal codice civile e differisce dalla famiglia basata sul diritto naturale, con quelle nazioni nelle quali la affiliazione adottiva non è riconosciuta potrebbero sorgere problemi specialmente in materia di cittadinanza.

Ho visto accolto un mio emendamento che riguarda l'adozione di fanciulli stranieri. Devo però dichiarare che prima di presentarlo ho avuto perplessità per il fatto che, dato che l'adozione non è basata sul diritto naturale, ma è invece, *stricto sensu*, di diritto civile, sorge l'interrogativo se sia possibile, adottando uno straniero, che questi cambi cittadinanza. Questi sono problemi che io pongo *a posteriori*, perché prima mi è bastato strappare il suo consenso, onorevole ministro. Secondo me, comunque, la questione va esaminata nei suoi riflessi di diritto internazionale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella vuol deplorare persino l'approvazione di un suo emendamento!

CANNIZZO. Io deploro che ne sia stato approvato soltanto uno.

Da parte nostra si è onestamente collaborato alla elaborazione del provvedimento e non ci ha mosso a questo il desiderio di far cosa gradita a schieramenti politici, ma è stato proprio il senso della nostra responsabilità che molte volte ci ha fatto discutere fino in fondo ogni articolo ed ogni problema. Da parte mia torno ad augurarmi che tutti i bambini d'Italia possano trovare un nido e che la famiglia legittima naturale non sia distrutta. Sono convinto d'altra parte che questa legge rappresenta un gigantesco passo avanti, che pone però seri problemi che dovranno essere esaminati quando esamineremo gli altri istituti familiari.

Non intendo addentrarmi oltre nella critica di essi perché oggi si discute semplicemente dell'adozione. Comunque è certo che abbiamo dato un colpo alla famiglia naturale. Accanto alla famiglia naturale abbiamo creato oggi una famiglia artificiale; una *cognatio legalis* accanto alla *cognatio pura*, della consanguineità. Mi auguro che il Parlamento troverà in avvenire, quando si esamineranno le altre leggi, la via giusta.

Desidero infine ringraziare la presentatrice della proposta di legge al nostro esame, il

relatore ed il presidente della Commissione per tutta la tolleranza che hanno avuto per me che molte volte sono stato assillante (ne faccio pubblica ammenda). Vi assicuro, comunque, che non mi muoveva certo astio verso la proposta di legge: volevo solo migliorarla. Altri l'hanno fatto meglio di me ed è bene che sia andata così.

Concludo annunciando quindi il voto favorevole del gruppo liberale a questa proposta di legge che secondo noi, ripeto, rappresenta un gigantesco passo avanti non solo per la protezione dell'infanzia abbandonata, ma anche per il regime di umana solidarietà che tutti auspichiamo si instauri in Italia. (*Applausi*).

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, non posso non sottolineare il fondamentale contributo che è stato dato dai parlamentari del mio gruppo perché il problema dell'infanzia abbandonata potesse emergere dalla coscienza di ognuno di noi ed entrare nell'aula del Parlamento per trovarvi giusta soluzione. Desidero quindi dare atto innanzitutto alla onorevole proponente e alle altre colleghe che a lei si sono associate nel presentare la legge, al relatore e contemporaneamente al Governo della sensibilità con cui hanno sostenuto i motivi del provvedimento nel corso della discussione. E non vi sembri strano se considero costruttivo anche il contributo di critica interna che è stato portato nel dibattito da un validissimo nostro collega — l'onorevole Lucifredi — che certo non era mosso da ostilità ai contenuti umani di questa legge, ma da perplessità e preoccupazioni, che sono state del resto riconosciute da tutti come degne della massima considerazione.

Nell'esprimere la nostra soddisfazione nel veder giunta finalmente in porto questa proposta di legge, rilevo con compiacimento la collaborazione che si è stabilita intorno ad essa fra maggioranza e opposizioni o meglio fra tutti i parlamentari. Di fronte a questo grande tema si sono infatti in gran parte attenuati per ciascuno di noi i tradizionali « incasellamenti » politici, ed ogni parlamentare si è posto di fronte alla propria coscienza. Ciò rappresenta, a mio avviso, un momento altamente umano dell'attività del Parlamento e ha anche un significato politico, poiché noi

crediamo che la politica non sia fatto tecnico o strumentale, ma sia, nelle sue più nobili espressioni, proprio la manifestazione delle più alte forme della nostra coscienza umana e civile.

Ecco quindi il significato della nostra soddisfazione per aver contribuito a questo momento parlamentare. Un grave problema, che rappresenta certo un dramma sociale e umano che tutti noi sentiamo, doveva essere dal Parlamento nobilitato e nel Parlamento doveva trovare soluzione.

Mi preme sottolineare che il punto essenziale, che proponenti, relatore e Governo hanno inteso sostenere e difendere, è stato quello di porre un vincolo di affetto, un vincolo spirituale là dove diventa carente il vincolo di sangue. Non si tratta tanto di contrapporre concezioni diverse, come da qualche parte si è tentato di fare, ma, a mio avviso, si dovrebbe considerare che la famiglia è certamente — come ha rilevato il relatore — un fatto biologico, ma soprattutto un fatto umano e spirituale.

Quando nell'evento procreativo vengono a mancare i valori più alti, quali quelli della responsabilità umana, affettiva e spirituale, e resta solo il puro dato biologico, è evidente che questo non può non essere inferiore di fronte al costituirsi dei più essenziali e più caratterizzanti vincoli e fattori umani.

Per queste ragioni dunque noi riteniamo che il provvedimento rappresenti veramente un passo avanti notevole nella nostra legislazione. Noi spesso discutiamo di piccole e grandi riforme; orbene, credo che questa sia, nella sua essenza, nel suo valore, una grande riforma. Suscettibile, certo, anche di aprire altri discorsi, ai quali inverso non ci sottraiamo e ai quali anzi siamo ansiosi di dare il nostro contributo, nella convinzione di non essere certo portatori di verità assolute, ma altrettanto fermamente convinti di essere portatori di valori di civiltà che possono trovare oggi, forse, una loro possibilità di attuazione e di realizzazione ancora più alta.

Noi riteniamo che il provvedimento rappresenti quindi un'ulteriore maturazione sul piano giuridico di una coscienza umana che qui si è manifestata e che, a nostro avviso, si è mossa in direzione di una più genuina ispirazione cristiana. Non è questo l'ultimo motivo della nostra soddisfazione per avere modestamente ed umilmente, ma con forte fede, con-

tribuito alla conclusione di questa bella battaglia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 (con le modificazioni già approvate), ultimo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del provvedimento proposto dalla Commissione: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile » Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo » Dell'adozione speciale » ».

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il presidente dell'assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso il testo di cinque raccomandazioni approvate da quel consesso nella sessione tenutasi a Parigi dal 12 al 15 dicembre 1966.

Le raccomandazioni, nn. 141, 143, 144, 145 e 146, riguardano, rispettivamente: il costo della difesa dell'Europa occidentale; la situazione attuale in seno al patto di Varsavia; l'atteggiamento dei paesi dell'Europa occidentale in relazione all'evoluzione dell'Europa orientale; l'avvenire dell'Unione dell'Europa occidentale; lo stato dell'attività europea in materia spaziale.

Copia del testo delle raccomandazioni è stata trasmessa alla III Commissione (Esteri).

La seduta termina alle 14,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO